

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 maggio 2026, n. 92.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (26G00107) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 14 maggio 2026.

Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: riconoscimento accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e rettifica delle informazioni ivi contenute riguardo talune varietà. (26A02516). Pag. 2

DECRETO 18 maggio 2026.

Modifica al decreto 28 gennaio 2025 con il quale al laboratorio Lab MDL S.r.l., sito in Oderzo, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A02550) . . . Pag. 9

DECRETO 18 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Enocontrol s.c.a.r.l., sito in Alba al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A02551) Pag. 12

DECRETO 18 maggio 2026.

Rinnovo e modifica del decreto 30 ottobre 2020, con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Cagliari, sito in Cagliari, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (26A02552) Pag. 15



DECRETO 18 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Adesud s.r.l., sito in Battipaglia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (26A02553). *Pag.* 18

Ministero della difesa

DECRETO 7 marzo 2026.

Piano dei richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2026. (26A02569) *Pag.* 20

Ministero della giustizia

DECRETO 6 maggio 2026.

Accertamento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 51. (26A02600). *Pag.* 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 17 aprile 2026.

Integrazione del decreto 4 agosto 2023 recante la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. (26A02517). *Pag.* 23

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 3 aprile 2026.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026. (26A02570) *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

DECRETO 28 aprile 2026.

Conto finanziario per l'esercizio 2025. (26A02469) *Pag.* 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piperacillina, tazobactam, «Piperacillina/Tazobactam Reig Jofre». (26A02524) *Pag.* 108

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin» (26A02525) *Pag.* 109

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Invokana» (26A02526) *Pag.* 110


Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aclasta» (26A02527) *Pag.* 110

Consiglio nazionale del notariato

Principi di deontologia professionale dei notai (26A02528) *Pag.* 111

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (26A02571) *Pag.* 111



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 maggio 2026, n. 92.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516

1. All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

Preambolo

La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, modificata dall'intesa stipulata in data 6 novembre 1996 e approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 637, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con legge 8 giugno 2009, n. 67;

visto l'articolo 37, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516;

convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, come modificato dall'intesa stipulata in data 4 aprile 2007, è sostituito dal seguente:

«Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado».

2. Il comma 2 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:

«I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca».



Articolo 2

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 15 settembre 2025

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il legale rappresentante
della UICCA*
CRETU

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1669):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI (Governo MELONI-I), il 3 ottobre 2025.

Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 21 ottobre 2025, con i pareri delle Commissioni 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 23 ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026.

Esaminato in Aula e approvato il 28 gennaio 2026.

Camera dei deputati (atto n. 2775):

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 4 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VII (Cultura, Scienza e Istruzione).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 1° e il 15 aprile 2026.

Esaminato in Aula il 28 aprile 2026 e approvato, definitivamente, il 29 aprile 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 22 novembre 1988, n. 516, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1988, n. 283, S.O.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge 22 novembre 1988, n. 516, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14. — 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.»

26G00107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 14 maggio 2026.

Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: riconoscimento accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e rettifica delle informazioni ivi contenute riguardo talune varietà.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;



Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2016, recante l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2017, relativo all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine del riconoscimento di accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto in particolare l'art. 67, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è attribuita al Servizio fitosanitario centrale la funzione di riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, di cloni e delle selezioni certificabili e il relativo aggiornamento al registro delle varietà;

Visto l'art. 72 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante disposizioni concernenti il riconoscimento di materiali idonei al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2021, relativo all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine del riconoscimento di accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2021, n. 492183, recante modalità di presentazione delle domande per l'adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023» registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2024, relativo all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine del riconoscimento di accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto ministeriale n. 180158 del 18 aprile 2025, recante modifica al decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 4 febbraio 2026, relativo all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine del riconoscimento di accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Vista la nota pervenuta, prot. MASAF n. 46196 del 30 gennaio 2026, con la quale sono state trasmesse informazioni aggiornate sulla varietà di portinnesto di prunoidee «Mirared» relativamente al possesso dei requisiti per essere ritenuta una varietà comunemente nota, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 26 febbraio 2026, al n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;



Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 0095646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione, per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata dall'interessato, relativa alla richiesta di idoneità alla certificazione volontaria nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione di accessioni di varietà già iscritte al registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Vista la ricognizione effettuata delle informazioni presenti nel registro nazionale delle varietà di piante da frutto, relative ai codici identificativi delle accessioni delle varietà, che ha rilevato la presenza di codici erroneamente attribuiti;

Acquisito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 20 marzo 2026;

Acquisito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 12 maggio 2026;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto anche al fine di identificare le fonti primarie da cui iniziare il processo di propagazione e garantire la tracciabilità dei materiali certificati;

Ritenuto di dover procedere alla correzione degli errori di attribuzione dei codici identificativi di talune accessioni delle varietà riportate nel registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le accessioni delle varietà riportate nell'allegato 1, già iscritte al registro nazionale di cui all'art. 6 del decreto legislativo medesimo, sono riconosciute idonee alla certificazione volontaria nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Art. 2.

1. All'allegato I del decreto ministeriale 4 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2016, recante l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di piante da frutto, le informazioni relative alla varietà di pianta da frutto identificata dalla denominazione «Nostrale» sono modificate come riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

2. All'allegato II del decreto ministeriale 22 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2017, relativo all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine del riconoscimento di accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, le informazioni relative alla varietà di portinnesto identificata dalla denominazione «Mirared» sono modificate come riportato nell'allegato 3 al presente decreto.

3. All'allegato I del decreto ministeriale 24 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2021, relativo all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine del riconoscimento di accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, le informazioni relative alle varietà di piante da frutto identificate dalle denominazioni «Auroramunira» e «FL 12 121 5» sono modificate come riportato nell'allegato 4 al presente decreto.

4. All'allegato I del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2024, relativo all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine del riconoscimento di accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, le informazioni relative alla varietà di pianta da frutto identificata dalla denominazione «Nimba» sono modificate come riportato nell'allegato 5 al presente decreto.

5. All'allegato I del decreto ministeriale 13 gennaio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 4 febbraio 2026, relativo all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine del riconoscimento di accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, le informazioni relative alle varietà di piante da frutto identificate dalle denominazioni «Aristo», «Mayacot» e «Artemis» sono modificate come riportato nell'allegato 6 al presente decreto.

Art. 3.

1. Il registro nazionale di cui all'art. 1, aggiornato conformemente al presente decreto, è consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione>

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2026

Il direttore generale: ANGELINI



ALLEGATI

ALLEGATO I

Nuove accessioni di piante da frutto

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTE	TIPO POLPA
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne ex Rozier	ANNALISA ^{PVR}			150 - R	CR			20243057			ISFCAV	FAN0155	2		
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne ex Rozier	BTSB ONE ^{PVR}			87	CR			20241710			BPCAV	FAN0150	2		
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne ex Rozier	CIVL326 ^{PVR}	LARISSA		68	CR			20241057			CICAV	FAN0151	2		
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne ex Rozier	CIVL514 ^{PVR}	ARDEA®		68	CR			20212771			CICAV	FAN0152	2		
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne ex Rozier	DAFNE ^{PVR}			442	CR			20252839			APCAV	FAN0156	2		
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne ex Rozier	G61251 ^{PVR}	GINA		150	CR			20232775			GEOCAV	FAN0153	2		
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne ex Rozier	PE-14.250.070 ^{PVR}			71	CR			20250370			PSCAV	FAN0154	2		
<i>Olea europaea</i> L.	OLIVASTRO			115	DUR						MFCAV	OEU0248	2		
<i>Olea europaea</i> L.	TONDA IBLEA			115	DUR						MFCAV	OEU0249	2		




ALLEGATO 2
 Varietà di piante da frutto di cui si modificano le informazioni

SPECIE	<i>Olea europaea</i> L.	DENOMINAZIONE VARIETA'	NOSTRALE	MARCHIO		SINONIMI		COSTITUTTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 3 tab 3]	DUR	DU, DURA O CR	DATA REGISTRAZIONE	ante 30/09/2012	SCADENZA REGISTRAZIONE	29/09/2042	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO		N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE		DATA PRIVATIVA		CLONE	FIANOROMANO	ACCESSIONE	OEU0247	CCP (All 3 tab 2)	4	NOTE		TIPO POLPA	
--------	-------------------------	------------------------	----------	---------	--	----------	--	--	-----	---------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------	--	-------	-------------	------------	---------	-------------------	---	------	--	------------	--

ALLEGATO 3
 Varietà di portinnesti di piante da frutto di cui si modificano le informazioni

SPECIE	<i>Prunus cerasifera</i> x <i>Prunus persica</i>	DENOMINAZIONE VARIETA'	MIRARED	MARCHIO		SINONIMI	(SEL- P2003- B)	COSTITUTTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 3 tab 3]	346	DU, DURA O CR	DUR	DATA REGISTRAZIONE		SCADENZA REGISTRAZIONE		CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO		N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE		DATA PRIVATIVA		CLONE	VPCAV	ACCESSIONE	2	CCP (All 3 tab 2)		NOTE		TIPO POLPA	
--------	---	------------------------	---------	---------	--	----------	-----------------	--	-----	---------------	-----	--------------------	--	------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------	--	-------	-------	------------	---	-------------------	--	------	--	------------	--



ALLEGATO 4

Varietà di piante da frutto di cui si modificano le informazioni

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE RICHIEDENTE (-R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUCRO	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATITIVITÀ UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCENSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTIZIA	TIPOLÓGICA
<i>Fragaria x ananassa</i> Duch. Ex Rozier	AURORA MUNIRA			443	DU			20191337	60100 EU		CPFCAV	FAN0148	2		
<i>Fragaria x ananassa</i> Duch. Ex Rozier	FL 12 121 5	FLORIDA BEAUTY		360 - R	CR			20181835	UE 59114	06/09/2021	CAV	FAN0149	2		

ALLEGATO 5

Varietà di piante da frutto di cui si modificano le informazioni

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE RICHIEDENTE (-R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUCRO	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATITIVITÀ UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCENSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTIZIA	TIPOLÓGICA
<i>Prunus avium</i> L.	NIMBA			150 - R	DU				52231 EU	28/03/2019	VBI4450NCAV	PAV0087	2		




ALLEGATO 6
 Varietà di piante da frutto di cui si modificano le informazioni

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCA	SINONIMI	COSTITUZIONE RICHIESTA (-R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCENSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTIZIE	TIPOLOGIA
<i>Prunus armeniaca</i> L.	ARISTO			346 - R	DU			20162618	57786 UE	06/04/2021	14779INCAV	PAR0176	2		
<i>Prunus armeniaca</i> L.	MAYACOT			346 - R	DU			20140888	54646 UE	16/03/2020	AB5577INCAV	PAR0177	2		
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	ARTEMIS			346 - R	DU			20142516	51508 UE	25/02/2019	SU14633INCAV	PPE0428	2		PPG

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

26A02516



DECRETO 18 maggio 2026.

Modifica al decreto 28 gennaio 2025 con il quale al laboratorio Lab MDL S.r.l., sito in Oderzo, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;


Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 28 gennaio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2025 con il quale al laboratorio Lab MDL S.r.l., sito in via Pezza Alta n. 34 località Rustigné - cap 31046 Oderzo (TV) è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 5 maggio 2026, acquisita in pari data al progressivo 209961, comunica di aver trasferito il laboratorio in piazza V. Rizzo n. 5 - cap 31046, Oderzo (TV);

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 gennaio 2026 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accREDITAMENTO;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accREDITAMENTO è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accREDITATO in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuta la necessità di modificare l'ubicazione del laboratorio in piazza V. Rizzo n. 5 - cap 31046, Oderzo (TV);

Decreta:

Art. 1.

L'ubicazione del laboratorio Lab MDL S.r.l. è modificata in: piazza V. Rizzo n. 5 - cap 31046, Oderzo (TV).

Art. 2.

Il laboratorio Lab MDL S.r.l. è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

La designazione ha validità fino al 20 novembre 2028 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 4.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Lab MDL S.r.l. perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accREDITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI



Denominazione della prova	Norma / metodo
Diossido di carbonio (Anidride carbonica)/Carbon dioxide	OIV-MA-AS314-01 R2009
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido acetico/Acetic acid	OIV-MA-AS313-27 R2019
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021



DECRETO 18 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Enocontrol s.c.a.r.l., sito in Alba al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del mede-



simo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 5 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2022 con il quale al laboratorio Enocontrol s.c.a.r.l., sito in corso Enotria 2/C - CAP 12051, Alba (CN) è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 maggio 2026, acquisita in data 6 maggio 2026 al progressivo 211176;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2026 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Enocontrol s.c.a.r.l., sito in corso Enotria 2/C - CAP 12051, Alba (CN), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 29 aprile 2030 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Enocontrol s.c.a.r.l. perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.


3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride	OIV-MA-AS321-02 R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A1 R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-10 R2018
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio (da calcolo)/Sucrose (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation)	OIV-MA-AS311-10 R2018 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio/Sucrose	OIV-MA-AS311-03 R2016



Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Piombo/Lead	OIV-MA-AS322-12 R2009
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Rame/Copper, Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-13 R2013
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009

26A02551

DECRETO 18 maggio 2026.

Rinnovo e modifica del decreto 30 ottobre 2020, con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Cagliari, sito in Cagliari, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni



dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 30 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 16 novembre 2020, con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Ufficio antifrode - sezione laboratori - Laboratorio chimico di Cagliari, sito in - via Santa Gilla n. 39, cap. 09122, Cagliari (CA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 aprile 2026, acquisita in pari data al progressivo 199912, e contestuale comunicazione di variazione della denominazione in: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione territoriale Sardegna - Ufficio laboratorio - Cagliari;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;


Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 febbraio 2026 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuta la necessità di rinnovare la designazione e variare la denominazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Ufficio antifrode - sezione laboratori - Laboratorio chimico di Cagliari in: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione territoriale Sardegna - Ufficio laboratorio - Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Labora-



torio chimico di Cagliari, sito in - via Santa Gilla n. 39 - cap. 09122, Cagliari (CA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, e la sua denominazione è modificata in: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione territoriale Sardegna - Ufficio Laboratorio - Cagliari.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 21 aprile 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione territoriale Sardegna - Ufficio laboratorio - Cagliari perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è stato designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/K268	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Polifenoli totali/Total polyphenols (100 - 700 mg/kg)	MI01CA:2026 rev 3
Beta-tocoferolo/Beta-tocopherol, Delta-tocoferolo/Delta-tocopherol, Gamma-tocoferolo/Gamma-tocopherol, Vitamina E (Alfa-tocoferolo)/Vitamin E (Alpha-tocopherol) (< 500 mg/kg)	UNI EN ISO 9936:2016
Indice di perossidi/Peroxide index	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017



DECRETO 18 maggio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Adesud s.r.l., sito in Battipaglia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11, e l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli artt. 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234,

registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;


Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto dell'8 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 190 del 16 agosto 2023, con il quale al laboratorio Adesud S.r.l., ubicato in viale Spagna 6, zona Industria-



le - CAP 84091, Battipaglia (SA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 maggio 2026, acquisita in pari data al progressivo 222762;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2026 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Adesud S.r.l., ubicato in viale Spagna 6, zona - CAP 84091, Battipaglia (SA) è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 29 aprile 2030 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Adesud S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.


Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 marzo 2026.

Piano dei richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2026.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 986, commi 1, lettera *a*), e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;

Visto l'articolo 889, comma 1, lettera *a*), del codice, che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonché l'articolo 1006, comma 3, del codice ai sensi del quale i richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa;

Visto l'articolo 880, comma 1, del codice che elenca le categorie di personale in congedo e, in particolare, le lettere *b*) e *c*) che individuano, rispettivamente, il complemento e il congedo illimitato;

Visto l'articolo 997, comma 1, lettera *b*), del codice che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

Visto l'articolo 939, comma 2, del codice ai sensi del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e specialità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché dell'Arma dei carabinieri;

Considerate le consistenze numeriche in termini di anni/persona già previste nella nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa per l'anno 2026;

Ravvisata la necessità di provvedere per l'anno 2026 all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2026 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento e addestramento:

a) per l'Esercito italiano, quattro ufficiali per periodi di novantacinque giorni ovvero otto ufficiali per periodi di quarantacinque giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai corpi o alle armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a un ufficiale in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, sessanta ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a cinque ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti sono previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.


Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto ricevono apposita, tempestiva comunicazione.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all'articolo 1, complessivamente pari a euro 375.969, si provvede mediante gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza armata (rispettivamente euro 64.969 per l'Esercito italiano ed euro 311.000 per la Marina militare).

Roma, 7 marzo 2026

Il Ministro: CROSETTO

ALLEGATO

**PIANO DEI RICHIAMI IN SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO
- ANNO 2026 -**

F.A. PERSONALE	ESERCITO ¹				MARINA		AERONAUTICA Unità su base anno/persona (u. fo.bi.)	CARABINIERI Unità su base anno/persona (u. fo.bi.)	TOTALE ² su base anno/persona Unità su base anno/persona (u. fo.bi.)
	Unità su base anno/persona (u. fo.bi.)	Unità per 95 gg.	Unità per 45 gg.	Unità per 5 gg.	Unità su base anno/persona (u. fo.bi.)	Unità per 30 gg.			
UFFICIALI	1	4	8	73	5	60	//	//	6
SOTTUFFICIALI	//	//	//	//	//	//	//	//	//
GRADUATE TRUPPA	//	//	//	//	//	//	//	//	//
TOTALE	1	4	8	73	5	60	//	//	6
ONERE FINANZIARIO	€ 64.969,00				€ 311.000,00		//	//	€ 375.969,00

¹ L'Esercito ritiene necessario, per ottimizzare i richiami in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi di appartenenza, fermo restando il limite di 1 unità anni/persona (Fo.Bi.), utilizzare tutte le altre possibili combinazioni dei fattori "numero di Ufficiali/giorni di richiamo" nel rispetto comunque dell'onere finanziario stabilito.

² Le consistenze numeriche in termini di anni/persona sono in linea con quelle definite nel progetto di bilancio Difesa per l'anno 2026.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 maggio 2026.

Accertamento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 51.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

Visto il decreto del 30 dicembre 2025 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028»;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» che stabilisce che i magistrati onorari alla data di entrata in vigore della norma possono essere confermati a domanda e fino al compimento del settantesimo anno di età, tramite tre procedure valutative e ne regola le modalità operative;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, recante «Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria» che prevede che qualora all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalità indicate dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresì i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati;

Considerato che si sono concluse le tre procedure di conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, all'esito delle quali risulta, come da comunicazione del direttore dell'Ufficio III - Status giuridico ed economico della magistratura onoraria, del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi prot. DOG.12/02/2026.0030609.U, che i magistrati onorari confermati all'esito delle tre procedure sono pari a 3.893 unità e che i magistrati onorari che hanno diritto a presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, fino al compimento del settantesimo anno di età, sono pari a trecentoquarantuno unità;

Considerato che come previsto dall'art. 29, comma 9, i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine previsto dal comma 6 dello stesso articolo, possono eserci-

tare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno con ogni effetto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'esercizio dell'opzione, per cui l'ammontare delle risorse necessarie per la remunerazione delle unità confermate deve essere determinata prudenzialmente sulla base del compenso previsto per coloro che esercitano le funzioni in via esclusiva;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo 1362 p.g. 01 «Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale, e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'IRAP a carico dello Stato» - missione 6 «Giustizia» - U.d.V. 1.2 «Giustizia civile e penale» - azione 8 «Magistratura onoraria» - C.d.R. «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»;

Decreta:

Art. 1.

Accertamento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 51

1. L'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 finalizzate all'avvio della procedura di conferma ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 51 e secondo le modalità indicate dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è pari ad euro 26.543.358, corrispondente ad un numero massimo di trecentosei unità di magistrati onorari.

2. È accertata, altresì, la disponibilità delle risorse finanziarie a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione dei compensi annuali, nella misura prevista per il regime di esclusività, al medesimo contingente di magistrati onorari indicati al comma 1.

Art. 2.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 6 maggio 2026


Il Ministro della giustizia
NORDIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1579

26A02600



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 aprile 2026.

Integrazione del decreto 4 agosto 2023 recante la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visti gli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che recano la disciplina in materia di fondi di solidarietà;

Visto l'art. 26, commi da 1 a 7-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede la procedura di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali;

Visti gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che recano la disciplina del Fondo di integrazione salariale;

Visto, l'art. 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarietà bilaterali assicurino la prestazione dell'assegno di integrazione salariale, per causali ordinarie e straordinarie di importo almeno pari a quello definito in materia di cassa integrazione e della durata pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Visto l'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarietà bilaterali hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che gli interventi a carico dei fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite;

Visto l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi istituiti hanno l'obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento;

Visto l'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, recante misure volte ad assicurare il pareggio di bilancio;

Vista la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante «Disposizioni in materia di lavoro» che, all'art. 8, introduce modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della citata legge n. 203 del 2024, che introduce il comma 11-*bis* all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-*bis* del medesimo art. 26, i decreti istitutivi di ciascun fondo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 30, comma 1-*bis*, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà;

Visto il medesimo art. 8 che prevede che la quota parte di risorse accumulate da trasferire deve essere preventivamente certificata dall'INPS e che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di trasferimento, della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore, dal Fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;


Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2022, recante la disciplina del Fondo di integrazione salariale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, con cui sono state definite le modalità di trasferimento, della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore, dal Fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, che prevede che l'ammontare delle risorse accumulate è determinato nel decreto istitutivo del fondo, secondo la certificazione INPS, tenendo conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi ordinari versati al Fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi ordinari versati nell'anno precedente al Fondo di integrazione salariale;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, ai sensi del quale per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per cui è già stato emanato il decreto istitutivo, la certificazione dell'INPS ha come riferimento il limite temporale dell'entrata in vigore dei fondi medesimi o della data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo



medesimo. Per i suddetti fondi la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale sarà indicata nell'ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell'INPS;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, ai sensi del quale le risorse certificate dall'INPS e indicate nel decreto interministeriale integrativo di cui all'art. 2, comma 6, verranno imputate al bilancio del fondo alla data di entrata in vigore del decreto integrativo stesso;

Vista la necessità di procedere a dare attuazione all'art. 2, commi 3 e 6 e art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, relativamente al Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, di cui al decreto del 4 agosto 2023, successivo al 1° maggio 2023, per il quale è già stato emanato il decreto istitutivo in data antecedente all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, relativo al Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, che prevede che il Fondo ha decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 18 settembre 2023 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023 e la conseguente decorrenza delle disposizioni ivi contenute a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista la certificazione rilasciata dall'INPS, il 6 ottobre 2025, prot. 68505, condotta sui dati relativi all'anno 2023, anno precedente la decorrenza delle disposizioni della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, redatta nel rispetto delle modalità ivi previste, nella quale è indicata la quota parte delle risorse da trasferire dal Fondo di integrazione salariale al Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, per un ammontare pari a euro 18.060.039,79;

Tenuto conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come da certificazione INPS pari a euro 4.866.657.108,00, nell'anno 2023;

Considerato il rapporto tra i contributi ordinari versati al Fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la decorrenza delle disposizioni del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti al settore cui si riferisce il Fondo bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, pari a 4,5 milioni di euro e l'ammontare totale dei contributi ordinari versati al Fondo di integrazione salariale nell'an-

no precedente la data di decorrenza delle disposizioni del fondo delle telecomunicazioni indicata all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, secondo la certificazione INPS, pari a 1.212,7 milioni di euro;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante l'adozione del presente decreto integrativo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, che determini, sulla base della certificazione INPS, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore di cui al Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 al bilancio del Fondo di solidarietà delle telecomunicazioni, nel rispetto delle modalità di determinazione dell'ammontare delle risorse e delle modalità di trasferimento delle stesse di cui all'art. 8 della legge 203 del 2024 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di erogazione dell'assegno di integrazione salariale ai lavoratori beneficiari, anche in ossequio al dettato dell'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della quota parte di risorse da trasferire

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore di cui al Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al bilancio del Fondo di solidarietà delle telecomunicazioni, alla luce della certificazione INPS, è determinata in misura pari ad euro 18.060.039,79.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni dell'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai fini dell'erogazione della prestazione dell'assegno di integrazione salariale ai lavoratori interessati, prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, recante la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni.



Art. 2.

Trasferimento delle risorse

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, l'INPS provvede al trasferimento dal Fondo di integrazione salariale delle risorse indicate all'art. 1, pari ad euro 18.060.039,79, che vengono quindi imputate al bilancio del Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2026

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 551*

26A02517

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 3 aprile 2026.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'art. 22;

Visto l'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

Visti gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

Viste le «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC)» approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismi-



ci assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;

Visti gli obiettivi e i criteri per l'individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell'allegato 1 al presente decreto, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010 e istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;

Considerato che, per il combinato disposto della legge n. 145/2018 e della legge n. 234/2021, per le annualità dal 2024 al 2026 le risorse destinate al Fondo di prevenzione del rischio sismico ammontano a complessivi 200 milioni di euro, di cui 55 milioni di euro per l'annualità 2024, 70 milioni per l'annualità 2025 e 75 milioni per l'annualità 2026;

Considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 472, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e in particolare: «Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.»;

Vista la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto in particolare il decreto di ripartizione in capitoli – tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero dell'economia e delle

finanze – bilancio per capitoli 2024 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l'assegnazione di 55.000.000,00 di euro per l'annualità 2024, 70.000.000,00 di euro per l'anno 2025 e 75.000.000,00 di euro per l'anno 2026;

Visto il *Summary Report* relativo al 2023 redatto, per i rischi naturali del territorio italiano, dal Dipartimento della protezione civile in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera d) della decisione 1313/2013/UE, così come da ultimo modificata con regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, e inviato alla Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO) della CE;

Viste in particolare, le elaborazioni relative al rischio sismico e le relative mappe a scala nazionale prodotte per il *Summary Report* del 2023, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, dai centri di competenza ReLUI ed EUCENTRE nell'ambito dei rispettivi accordi e convenzioni con lo stesso Dipartimento;

Considerata la necessità di aggiornare il calcolo dell'indice medio di rischio sismico alle nuove elaborazioni prodotte, al fine di garantire strumenti aggiornati per la ripartizione delle risorse per la mitigazione del rischio sismico in linea con i principi generali definiti dalla citata Commissione di esperti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1815 dell'8 maggio 2024, recante «Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza adottati dalla commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 al dott. Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della pro-



tezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione Civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerata la necessità, ai sensi del richiamato art. 1, comma 476, della legge n. 234/2021 di disciplinare le procedure per la definizione del piano degli interventi attraverso la programmazione da parte delle regioni per le annualità 2024, 2025 e 2026 al fine di proseguire le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

Considerato che nelle precedenti ordinanze del Fondo 780/2021 e 978/2023, le risorse disponibili per le relative annualità sono state ripartite tra le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*) e della lettera *b*), destinando una quota parte fondo per la copertura degli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività delle ordinanze in parola, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del medesimo Dipartimento;

Considerata la necessità di destinare complessivamente per le annualità 2024, 2025 e 2026, per gli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui al presente decreto, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del medesimo Dipartimento, euro 2.000.000,00;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina le procedure per la definizione da parte delle regioni dei piani di studi e analisi nonché dei piani di interventi ai fini della successiva assegnazione delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2024, 2025 e 2026.

2. Per le annualità di cui al comma 1, le risorse destinate alle regioni sono così ripartite:

euro 18.000.000 per i piani di studi e analisi relativi alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*);

euro 180.000.000 per i piani di interventi relativi alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*).

3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Azioni da programmare

1. I piani di studi e analisi e i piani di interventi sono rispettivamente relativi alle seguenti azioni:


a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;

b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, a invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 marzo 2023, n. 978. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del codice civile, o il contratto di disponibilità di cui all'art. 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 3.

Programmazione delle regioni

1. Nell'allegato 2 è riportato il limite massimo delle risorse a disposizione di ciascuna regione, distinto per le azioni rispettivamente previste dall'art. 2, comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), rispetto al quale redigere le proposte di piani di cui al comma 2, punti (i) e (ii). L'ammontare a disposizione di ciascuna regione è determinato sulla base dell'«indice medio di rischio sismico» elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 3, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004.



2. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile:

(i) la proposta di piano di studi e analisi relativo alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), redatta ai sensi di quanto indicato all'art. 4;

(ii) la proposta di piano di interventi relativo alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), redatta ai sensi di quanto indicato all'art. 7.

3. Le regioni possono prevedere l'utilizzo di una quota parte delle risorse a loro disposizione, fino al 2% della quota indicata nell'allegato 2 per la medesima regione, per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi. L'ammontare percentuale e la destinazione di tale quota devono essere comunicati dalle regioni contestualmente alle proposte dei piani di cui al comma 1, sulla base del modello 1 dell'allegato 4.

4. Qualora le regioni non trasmettano al Dipartimento della protezione civile le proposte di piani nei termini di cui al comma 2 oppure le risorse individuate dalle rispettive proposte, anche all'esito delle eventuali integrazioni richieste dal Dipartimento della protezione civile, risultino inferiori all'ammontare massimo indicato per ciascuna regione nell'allegato 2, le risorse rimangono nelle disponibilità del fondo per le successive annualità.

5. Con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede all'assegnazione delle risorse alle regioni, sulla base delle proposte di piani di cui al comma 2, nei limiti degli importi massimali di cui all'allegato 2, e, con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede al trasferimento delle risorse alle regioni.

Art. 4.

Piano delle azioni di prevenzione non strutturale

1. La proposta di piano di studi e analisi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*) con il relativo cronoprogramma procedurale, è definita dalle regioni, sentiti i comuni e/o gli enti locali interessati o le ANCI regionali, che assicurano l'ammissibilità a contributo degli studi e delle analisi, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui al successivo comma 5.

2. La proposta di piano di cui al comma 1, redatta sulla base del modello 1 dell'allegato 5, deve indicare per ciascuno studio e analisi, tra gli altri dati, il contributo richiesto ai sensi dell'art. 6, il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP) anche provvisorio da trasformare in definitivo in caso di finanziamento, ove previsto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

3. Nell'ambito della proposta di piano di cui al comma 1, le regioni indicano, sulla base del modello 2 dell'allegato 5, ulteriori studi e analisi con il relativo cronoprogramma procedurale, utili per consentire una celere gestione di eventuali modifiche alla proposta di piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

4. Il cronoprogramma procedurale degli studi e delle analisi di cui al comma 1 è redatto dalle regioni sulla base del modello 3 dell'allegato 5 e prevede, tra le altre cose, il termine entro cui le regioni procedono a sottoscrivere gli atti per il rilascio del contributo agli enti beneficiari, nonché i termini di affidamento degli studi e delle analisi, che non potranno essere superiori a trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'art. 3, comma 5, inerente al trasferimento delle risorse.

5. Sono ammessi a contributo studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza relativi a comuni nei quali l'accelerazione al suolo «ag», così come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli allegati alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, sia maggiore o uguale a 0,125g. Nell'allegato 7 è riportato l'elenco di tali comuni comprensivo del valore di «ag», della data di prima classificazione e dell'eventuale periodo di declassificazione sismica. Qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, è possibile inserire nella proposta di piano di cui al comma 1 studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza nei comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o avviare l'attività di aggiornamento degli studi già effettuati.

6. I criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione limite per l'emergenza già effettuati di cui al comma 5, sono disciplinati dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2024.

Art. 5.

Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale

1. Sono ammessi a contributo studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008 e successive linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condi-



zione limite per l'emergenza di cui ai successivi commi 6, 7 e 8, nonché all'attività di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 5.

2. Gli studi di microzonazione sismica di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 devono essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e devono essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.

3. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, devono contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:

a) realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico;

b) completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;

c) realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;

d) realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immedia-

tamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 2 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

7. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati.

8. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011. Tale analisi comporta:

a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;

c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati.

Art. 6.

Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale

1. Il contributo richiesto per gli studi e le analisi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), prevede il cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi e delle analisi di cui al presente articolo.

2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica di livello 1 unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui al comma 1.



Popolazione	Contributo
Ab. \leq 2.500	11.250,00 €
2.500 < ab. \leq 5.000	14.250,00 €
5.000 < ab. \leq 10.000	17.250,00 €
10.000 < ab. \leq 25.000	20.250,00 €
25.000 < ab. \leq 50.000	24.750,00 €
50.000 < ab. \leq 100.000	27.750,00 €
100.000 < ab.	32.250,00 €

Tabella 1

3. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui al comma 1.

4. Le regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza, per i quali siano stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità previste dalle ordinanze attuative del fondo. Per realizzare tale analisi, l'entità dei contributi massimi, determinata in funzione della popolazione del comune, è riportata nella tabella 2. Tali contributi non richiedono cofinanziamento.


Popolazione	Contributo
Ab. \leq 2.500	3.000,00 €
2.500 < ab. \leq 5.000	3.000,00 €
5.000 < ab. \leq 10.000	3.000,00 €
10.000 < ab. \leq 25.000	3.000,00 €
25.000 < ab. \leq 50.000	5.000,00 €
50.000 < ab. \leq 100.000	5.000,00 €
100.000 < ab.	7.000,00 €

Tabella 2

5. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della Condizione limite per l'emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una regione siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione limite per l'emergenza, sul restante 10% dei comuni la regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, senza l'obbligo di cofinanziamento.

Popolazione	Contributo
Ab. \leq 2.500	15.000,00 €
2.500 < ab. \leq 5.000	19.000,00 €
5.000 < ab. \leq 10.000	23.000,00 €
10.000 < ab. \leq 25.000	27.000,00 €
25.000 < ab. \leq 50.000	33.000,00 €
50.000 < ab. \leq 100.000	37.000,00 €
100.000 < ab.	43.000,00 €

Tabella 3



6. Al fine di incentivare la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni di cui all'allegato 7, di competenza di una regione, siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione limite per l'emergenza, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, in misura doppia, senza l'obbligo di cofinanziamento.

7. Dopo aver concluso lo studio di livello 2 e /o 3 di un comune dell'allegato 7, qualora vi sia la necessità di approfondire ulteriormente la caratterizzazione sismica di zone di attenzione per instabilità cosismiche per faglie attive e capaci (FAC), instabilità di versante (FR), liquefazioni (LQ), cavità sotterranee (CS), densificazione (DAS) o per sovrapposizione di instabilità differenti (ID), che interessano direttamente centri e nuclei abitati, possono essere realizzati ulteriori studi locali di microzonazione sismica di livello 3 di cui al comma 3, in deroga alle condizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3. Il finanziamento per questi ulteriori studi locali può essere richiesto solo una volta per ogni comune dell'allegato 7.

8. Al fine di rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, non finanziati con le ordinanze di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge n. 39/2009, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, con gli *standard* di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza, è possibile programmare studi e analisi anche per i comuni di cui all'allegato 8. L'entità dei contributi massimi è indicata nella tabella 3. Tali contributi non richiedono cofinanziamento.

9. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza, nonché per i comuni che fanno parte di un «ambito territoriale e organizzativo ottimale», di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in cui almeno il 75% della popolazione risiede in comuni di cui all'allegato 7 e in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della Condizione limite per l'emergenza, le regioni possono programmare tali studi e analisi senza necessità di cofinanziamento, facendo riferimento a un contributo statale al massimo pari a quello specificato nella tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica di livello 1 e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione o associazione o ambito territoriale e organizzativo ottimale, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7.

Art. 7.

Piano delle azioni di prevenzione strutturale

1. La proposta di piano di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) con il relativo cronoprogramma procedurale, è definita dalle regioni, sentiti i comuni e/o gli

enti locali interessati o le ANCI regionali, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della eventuale presenza del progetto almeno di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lettera b). Le regioni, nel redigere la proposta di piano di interventi, assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche tecniche eseguite e verificano l'ammissibilità a contributo, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.

2. La proposta di piano di cui al comma 1, redatta sulla base del modello 4 dell'allegato 5, deve indicare per ciascun intervento, tra gli altri dati, il contributo richiesto ai sensi dell'art. 9, il soggetto attuatore, il Codice unico di progetto (CUP) anche provvisorio da trasformare in definitivo in caso di finanziamento, ove previsto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

3. Nell'ambito della proposta di piano di cui al comma 1, le regioni indicano, sulla base del modello 5 dell'allegato 5, ulteriori interventi con il relativo cronoprogramma procedurale, utili per consentire una celere gestione di eventuali modifiche al piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

4. Il cronoprogramma procedurale degli interventi di cui al comma 1 è redatto dalle regioni sulla base del modello 6 dell'allegato 5, e prevede, tra le altre cose, il termine entro cui le regioni procedono a sottoscrivere gli atti per il rilascio del contributo con gli enti beneficiari, nonché i termini di affidamento della progettazione degli interventi, o qualora presente la progettazione, la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto i lavori, che non potranno essere superiori a trentasei mesi della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'art. 3, comma 5, inerente al trasferimento delle risorse.

5. Sono ammessi a contributo edifici o opere situati nei comuni elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S_{ag} non inferiore a 0,125g.

6. Non possono essere ammessi a contributo interventi su edifici o opere collabenti, su edifici o opere la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e su edifici o opere ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lettera b).



7. Non possono, altresì, essere ammessi a contributo interventi su edifici e opere:

a) che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;

b) che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione del presente decreto;

c) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

Art. 8.

Disciplina delle azioni di prevenzione strutturale

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1, gli interventi:

a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, purché siano effettuati contestualmente agli interventi delle lettere *a)* e/o *b)*.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 6, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda più avanti specificati pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incre-

mento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, richiamati e definiti anche nell'art. 9, comma 4, sono quelli relativi allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita e allo stato limite di danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato limite ultimo di salvaguardia della vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.

5. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume da ricostruire sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 9 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 9, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 9, può essere considerato il volume da ricostruire maggiorato del 25%.

Art. 9.

Contributi per le azioni di prevenzione strutturale

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

a) rafforzamento locale: 165 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 495 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;


b) miglioramento sismico: 247,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 742,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c) demolizione e ricostruzione: 330 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 990 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente regione.

3. Qualora contestualmente all'intervento di riqualificazione sismica dell'edificio si effettui anche l'efficientamento energetico dello stesso, il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato del 10%.

4. Il contributo richiesto, a carico del fondo di cui all'art. 1, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica,



espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$

$[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende il minore tra α_{SLD} e α_{SLV} nel caso di edifici, o comunque α_{SLV} qualora α_{SLD} non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.

5. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 10.

Invio agli organi di controllo

1. Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1478

ALLEGATO I

OGGETTIVI E CRITERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.

2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.

3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).

4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.

5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.

6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.

7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentano una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. È opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.

8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico.

9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.

10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).

11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.



LIMITE MASSIMO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE DI CIASCUNA REGIONE

La sottostante Tabella 1 riporta il limite massimo delle risorse a disposizione di ciascuna regione distinto per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b), rispetto al quale redigere le proposte di piani di cui all'art. 3, comma 2, punti (i) e (ii). La tabella non riporta la quota del fondo relativa alle Province autonome di Trento e Bolzano, ammontante a euro 1.437.172,05, che, in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è acquisita al bilancio dello Stato.

Regione	Risorse lettera a) (€)	Risorse lettera b) (€)	Totale (€)
Abruzzo	1.048.293,73	10.482.937,25	11.531.230,98
Basilicata	602.772,01	6.027.720,06	6.630.492,07
Calabria	2.134.845,17	21.348.451,66	23.483.296,83
Campania	2.259.655,39	22.596.553,92	24.856.209,31
Emilia-Romagna	1.585.553,79	15.855.537,91	17.441.091,70
Friuli-Venezia Giulia	722.435,00	7.224.349,98	7.946.784,98
Lazio	1.219.781,74	12.197.817,42	13.417.599,16
Liguria	282.915,95	2.829.159,47	3.112.075,42
Lombardia	333.027,67	3.330.276,71	3.663.304,38
Marche	899.794,93	8.997.949,27	9.897.744,20
Molise	781.049,30	7.810.493,03	8.591.542,33
Piemonte	156.660,25	1.566.602,50	1.723.262,75
Puglia	710.146,05	7.101.460,48	7.811.606,53
Sicilia	2.385.252,91	23.852.529,13	26.237.782,04
Toscana	1.019.328,94	10.193.289,41	11.212.618,35
Umbria	818.597,34	8.185.973,36	9.004.570,70
Veneto	909.237,84	9.092.378,38	10.001.616,22
Totale	17.869.348,01	178.693.479,94	196.562.827,95



INDICE MEDIO DI RISCHIO SISMICO

Indice medio di rischio sismico (I_{RI})

L'indice medio di rischio sismico (I_{RI}) è determinato quale valore medio tra le due più recenti valutazioni prodotte a scala nazionale dal Dipartimento della protezione civile (I_{RI_1} e I_{RI_2}) e, in particolare, quale valore medio tra l'indice medio elaborato nel 2010 (I_{RI_1}), ai sensi dell'OPCM 3907/2010, e l'indice medio elaborato nel 2023 ai sensi della decisione 1313/2013/UE (I_{RI_2}). I valori dei singoli indici 2010 e 2023 (I_{RI_1} e I_{RI_2}), nonché dell'indice medio di rischio sismico risultante (I_{RI}) da applicarsi ai fini del presente decreto, sono riportati in Tabella 1.

Gli indici medi di rischio sismico (I_{RI_1} e I_{RI_2}) relativi alle due valutazioni prese in esame (2010 e 2023) sono calcolati, separatamente, come segue:

a. Si considerano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (P_c), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune presente nell'elenco di cui all'allegato 7 e sommata a livello di regione.


b. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli (P_c), anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente (P_{cp}). Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutte le regioni considerate.

c. I due indicatori regionali P_c e P_{cp} vengono quindi mediati fra loro, con pesi pari a 0,77 per P_c e 0,23 per P_{cp} , ottenendo l'indice medio di rischio sismico per ciascuna regione relativo alla valutazione considerata (I_{RI_1} ; I_{RI_2}).

Tabella 1 – Indici di rischio per le valutazioni considerate e Indice medio

Regione	I_{RI_1}	I_{RI_2}	I_{RI}
Abruzzo	0,072	0,044	0,058
Basilicata	0,044	0,023	0,033
Calabria	0,142	0,095	0,119
Campania	0,138	0,113	0,126
Emilia-Romagna	0,062	0,115	0,088
Friuli-Venezia Giulia	0,035	0,045	0,040
Lazio	0,062	0,074	0,068
Liguria	0,011	0,021	0,016
Lombardia	0,011	0,026	0,019
Marche	0,046	0,054	0,050
Molise	0,051	0,036	0,043
Piemonte	0,008	0,009	0,009
Puglia	0,044	0,035	0,039
Sicilia	0,140	0,125	0,133
Toscana	0,041	0,072	0,057
Trento e Bolzano	0,005	0,010	0,007
Umbria	0,047	0,044	0,045
Veneto	0,040	0,061	0,051
Totale	1,000	1,000	1,000

*gli indici sono rappresentati, per leggibilità del dato, alla terza cifra decimale



Modelli di programmazione - oneri di realizzazione

MODELLO 1 - Oneri di realizzazione delle procedure connesse alla gestione dei contributi (articolo 3, comma 3)

% complessiva oneri	
Importo totale (€)	
Destinazione oneri	




Modelli di programmazione

MODELLO 1 - Piano di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE (articolo 2, comma 1, lettera a)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Comune o circoscrizione o unione di comuni	Comune di cui all'allegato 8 (SI/No)	Popolazione	Soggetto attuatore	CUP (codice unico di progetto)	Livello di MS	Livello di analisi (nuova analisi o aggiornamento)	Importo contributo richiesto (€)	Importo cofinanziato (€)
TOTALE	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Riferimenti</i>		Art. 6, c.8	Art. 6 c.2 o c.4 o c.5	Art. 4, c.2	Art. 4, c.2	Art. 5	Art. 5	Art. 6	Art. 6

MODELLO 2 - Ulteriori studi di microzonazione sismica e analisi della CLE (articolo 2, comma 1, lettera a)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Comune o circoscrizione o unione di comuni	Comune di cui all'allegato 8 (SI/No)	Popolazione	Soggetto attuatore	CUP (codice unico di progetto)	Livello di MS	Livello di analisi (nuova analisi o aggiornamento)	Importo contributo richiesto (€)	Importo cofinanziato (€)
TOTALE	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Riferimenti</i>		Art. 6, c.8	Art. 6 c.2 o c.4 o c.5	Art. 4, c.2	Art. 4, c.2	Art. 5	Art. 5	Art. 6	Art. 6




MODELLO 3 - Cronoprogramma procedurale degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE (articolo 2, comma 1, lettera a)

1	2	3	4	5	6
Comune o circoscrizione o unione di comuni	Studio/analisi (MS/CLE)	Sottoscrizione atti per rilascio contributo (mesi)	Affidamento studio/analisi (mesi)	Prima erogazione contributo (acconto) (gg da affidamento)	Tempistica realizzazione studio/analisi (mesi)
<i>Riferimenti</i>		<i>Art. 4, c.4</i>	<i>Art. 4, c.4</i>		

Campo 4) - Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, i termini di affidamento degli studi e delle analisi non potranno essere superiori a trentasei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 3, comma 5, inerente al trasferimento delle risorse

NB: i termini decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente al trasferimento delle risorse alle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 5



MODELLO 4 - Piano di interventi strutturali (articolo 2, comma 1, lettera b)

Modello 4.A) Edifici di interesse strategico

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Comune	Denominaz. Opera	Codice destinazione d'uso attuale	Codice Struttura di gestione dell'emergenza	Proprietà (Regione/ Comune/ altro Ente locale)	Indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio α SLV	Indice rischio α SLD
TOTALE	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Riferimenti</i>							<i>Art. 9, c.1</i>	<i>Art. 9, c.4</i>	<i>Art. 9, c.4</i>


	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Anno di progettazione	Individuata dall'analisi della CLE (Si/No)	Vincolo (decreto legislativo 42/2004) (Si/No)	Progettazione progressa (Si/No; PFTE=fatt. tecn-econ; E=esec.)	Intervento (R= raff.; M= mgl.; DR= dem/ric)	Efficientam. energetico (Si/No)	Soggetto attuatore	Codice Unico di Progetto (CUP)	Importo contributo richiesto (€)	Importo cofinanziato (€)
TOTALE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Art. 7, c.7</i>			<i>Art. 2, c.1</i>	<i>Art. 7, c.1</i>	<i>Art. 2, c.1</i>	<i>Art. 9, c.3</i>	<i>Art. 7, c.2</i>	<i>Art. 7, c.2</i>	<i>Art. 9, c.4</i>	

Ogni riga della presente tabella deve essere compilata per un singolo edificio oggetto di intervento. Qualora più edifici siano oggetto di un unico intervento, inserire una riga per ciascun edificio e relativi dati.

Campi 3) e 4) - Si faccia riferimento ai codici riportati nella scheda di sintesi di LV1-2 (allegato 2, OCDPC 978/2023)

Campi 8) e 9) - Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda deve essere rivalutata dalla Regione tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018 e s.m.i.. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici di rischio.xls"

NB: L'indice α cui si fa riferimento nel campo 8) corrisponde al valore di ζ_E definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018




Modello 4.B) Opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Comune	Denominaz. Opera	Proprietà (Regione/ Comune/ altro Ente locale)	Indirizzo e/o chilometrica di inizio e fine ponte	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio α SLV	Anno di progettazione	Individuata dall'analisi della CLE (SI/No)	Progettazione progressa (SI/No; PFTF=fatt. tecn-econ; E=esec.)
TOTALE	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Riferimenti</i>					<i>Art. 9, c.1</i>	<i>Art. 9, c.4</i>	<i>Art. 7, c.7</i>		<i>Art. 7, c.1</i>

10	11	12	13	14
Intervento (R= raff.; M= migl.; DR= dem/ric)	Soggetto attuatore	Codice Unico di Progetto (CUP)	Importo contributo richiesto (€)	Importo cofinanziato (€)
---	---	---		
<i>Art. 2, c.1</i>	<i>Art. 7, c.2</i>	<i>Art. 7, c.2</i>	<i>Art. 9, c.4</i>	

Campo 6) - Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda deve essere rivalutata dalla Regione tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018 e s.m.i.. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls"

NB: L'indice α cui si fa riferimento nel campo 6) corrisponde al valore di ζ_E definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018



MODELLO 5 - Ulteriori interventi strutturali (articolo 2, comma 1, lettera b)

Modello 5.A) Edifici di interesse strategico


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Comune	Denominaz. Opera	Codice destinazione d'uso attuale	Codice Struttura di gestione dell'emergenza	Proprietà (Regione/ Comune/ altro Ente locale)	Indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio α SLV	Indice rischio α SLD
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTALE									
<i>Riferimenti</i>							<i>Art. 9, c.1</i>	<i>Art. 9, c.4</i>	<i>Art. 9, c.4</i>
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Anno di progettazione	Individuata dall'analisi della CLE (Si/No)	Vincolo (decreto legislativo 42/2004) (Si/No)	Progettazione progressa (Si/No; PFTE=fatt. tecn-econ; E=esec.)	Intervento (R= raff.; M= migl.; DR= dem/ric)	Efficientam. energetico (Si/No)	Soggetto attuatore	Codice Unico di Progetto (CUP)	Importo contributo richiesto (€)	Importo cofinanziato (€)
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Art. 7, c.7</i>		<i>Art. 2, c.1</i>	<i>Art. 7, c.1</i>	<i>Art. 2, c.1</i>	<i>Art. 9, c.3</i>	<i>Art. 7, c.2</i>	<i>Art. 7, c.2</i>	<i>Art. 9, c.4</i>	

Ogni riga della presente tabella deve essere compilata per un singolo edificio oggetto di intervento. Qualora più edifici siano oggetto di un unico intervento, inserire una riga per ciascun edificio e relativi dati.

Campi 3) e 4) - Si faccia riferimento ai codici riportati nella scheda di sintesi di LV1-2 (allegato 2, OCDPC 978/2023)

Campi 8) e 9) - Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda deve essere rivalutata dalla Regione tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018 e s.m.i.. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls"

NB: L'indice α cui si fa riferimento nel campo 8) corrisponde al valore di ξ_5 definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018




Modello 5.B) Opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Comune	Denominaz. Opera	Proprietà (Regione/ Comune/ altro Ente locale)	Indirizzo e/o progressiva chilometrica di inizio e fine ponte	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio α SLV	Anno di progettazione	Individuata dall'analisi della CLE (S/No)	Progettazione progressa (S/No; PFTE=fatt. tecn-econ; E=esec.)
TOTALE	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Riferimenti</i>					<i>Art. 9, c.1</i>	<i>Art. 9, c.4</i>	<i>Art. 7, c.7</i>		<i>Art. 7, c.1</i>

	10	11	12	13	14
Intervento (R= raff.; M= migl.; DR= dem/ric)		Soggetto attuatore	Codice Unico di Progetto (CUP)	Importo contributo richiesto (€)	Importo cofinanziato (€)
---	---	---	---	---	---
<i>Art. 2, c.1</i>	<i>Art. 7, c.2</i>	<i>Art. 7, c.2</i>	<i>Art. 9, c.4</i>		

Campo 6) - Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda deve essere rivalutata dalla Regione tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018 e s.m.i.. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls"

NB: L'indice α cui si fa riferimento nel campo 6) corrisponde al valore di ζ_E definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018




MODELLO 6 - Cronoprogramma procedurale degli interventi strutturali (articolo 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6
Comune	Denominaz. Opera	Sottoscrizione atto per rilascio contributo (mesi)	Affidamento progettazione/ stipula contratto intervento (mesi)	Prima erogazione contributo (acconto) (gg da affidamento/ stipula)	Tempistiche realizzazione intervento (mesi)
<i>Riferimenti</i>		<i>Art. 7, c.4</i>	<i>Art. 7, c.4</i>		

Campo 4) - Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i termini di affidamento della progettazione o, qualora presente la progettazione, della stipula del contratto non potranno essere superiori a trentasei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 3, comma 5, inerente al trasferimento delle risorse

NB: i termini decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente al trasferimento delle risorse alle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 5



CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ DEL RAFFORZAMENTO LOCALE
(ASSENZA DI CARENZE GRAVI)

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate all'art. 8, comma 3, può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta tutte le condizioni di seguito riportate, fatta salva una dichiarazione asseverata del progettista abilitato che attesti comunque, sotto la propria responsabilità, l'applicabilità del rafforzamento locale, fornendone adeguata motivazione. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a) Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- altezza non oltre 3 piani fuori terra(1);
- assenza di pareti portanti in falso;
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;

tipologie di muratura ricomprese nella tabella C.8.5.I del capitolo C.8.5.3.1 alla circolare 21 gennaio 2019, n. 7 delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);

valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C.8.5.I della citata circolare n. 7;

buone condizioni di conservazione.

b) Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;

tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;

tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;

buone condizioni di conservazione.

c) Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

Elenco dei comuni con $ag \geq 0,125$ g e periodi di classificazione

(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica

(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

26A02570

(1) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore a 1/2 dell'altezza totale di piano.



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 28 aprile 2026.

Conto finanziario per l'esercizio 2025.

LA GARANTE

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica del 14 gennaio 2025 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 11 del 15 gennaio 2025), con la quale la dott.ssa Marinella Giannina Terragni è stata nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto della Garante rep. 21/2023, prot. n. 529 del 25 maggio 2023, con il quale si conferisce alla dott.ssa Cristiana Corinaldesi l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante;

Visto il decreto della Garante rep. n. 23/2024 prot. n. 1735/2024 del 29 novembre 2024, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2025;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il conto finanziario relativo all'esercizio 2025, predisposto dal coordinatore dell'ufficio;

Visto il verbale n. 2/2025, registrato al protocollo di questa autorità con progressivo n. 644 del 27 aprile 2026, con il quale il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto conto finanziario;

Decreta:


Art. 1.

È approvato il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza relativo all'esercizio finanziario 2025, come da allegati al presente decreto, comprensivi degli schemi di bilancio redatti anche in conformità del piano dei conti integrato.

Il presente decreto, unitamente al conto consuntivo, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2026

La Garante: TERRAGNI



AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio 2025

ALLA DATA : 31/12/2025



Conto consuntivo

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA

CONTO CONSUNTIVO 2025 - ENTRATA

MISSIONE 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMI 5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
A

TITOLO 1 CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO

Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C-B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F-E+H-M) Disponibilità di cassa	(G) Accert. a competenza	(H) Reversali a competenza	(I=C-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Reversali a residuo	(N-L-M) Residui conservati	(O=I+N) Residui Totali
24.5.1.0500	FONDO PER LE SPESE DI SERVIZIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA	3.904.671,00	3.904.671,00	0,00	5.971.652,75	5.971.652,75	2.066.981,75	3.904.671,00	3.904.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.0501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1		4.104.671,00	4.104.671,00	0,00	6.321.652,75	6.321.652,75	2.216.981,75	4.104.671,00	4.104.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 2 TRAFERIMENTI CORRENTI


Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C-B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F-E+H-M) Disponibilità di cassa	(G) Accert. a competenza	(H) Reversali a competenza	(I=C-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Reversali a residuo	(N-L-M) Residui conservati	(O=I+N) Residui Totali
24.5.2.0510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	-1.777,51	3.659,74	3.659,74	1.882,23	1.777,51	1.777,51	0,00	3.659,74	0,00	3.659,74	3.659,74
24.5.2.0521	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.600.000,00	1.600.000,00	705.647,89	1.600.000,00	1.600.000,00	705.647,89	894.352,11	894.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2		1.600.000,00	1.600.000,00	703.870,38	1.603.659,74	1.603.659,74	707.530,12	896.129,62	896.129,62	0,00	3.659,74	0,00	3.659,74	3.659,74

TITOLO 4 PARTITE DI GIRO

Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C-B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F-E+H-M) Disponibilità di cassa	(G) Accert. a competenza	(H) Reversali a competenza	(I=C-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Reversali a residuo	(N-L-M) Residui conservati	(O=I+N) Residui Totali
24.5.4.0530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.4.0540	RITENUTE ACCONTO IRPEF	17.000,00	17.000,00	14.985,00	17.000,00	17.000,00	14.985,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.4.0541	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.4.0542	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	23.000,00	23.000,00	16.857,47	23.000,00	23.000,00	16.857,47	6.142,53	6.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.4.0543	RITENUTE SPLIT PAYMENT	60.000,00	60.000,00	192,57	60.000,00	60.000,00	192,57	59.807,43	59.807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.4.0544	RITENUTE INPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4		138.000,00	138.000,00	68.535,04	138.000,00	138.000,00	68.535,04	69.464,96	69.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5		5.842.671,00	5.842.671,00	772.405,42	8.063.312,49	8.063.312,49	2.983.046,91	5.070.265,58	5.070.265,58	0,00	3.659,74	0,00	3.659,74	3.659,74



		Canto consuntivo												
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA														
Totali MISSIONE 24		5.842.671,00	5.842.671,00	772.405,42	8.063.312,49	8.063.312,49	2.893.046,91	5.070.265,58	5.070.265,58	5.070.265,58	0,00	3.659,74	0,00	3.659,74
Avanzo di amministrazione		0,00	1.938.438,80											
Totale generale		5.842.671,00	7.781.109,80	772.405,42	8.063.312,49	8.063.312,49	2.893.046,91	5.070.265,58	5.070.265,58	5.070.265,58	0,00	3.659,74	0,00	3.659,74



Conto consuntivo

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA

CONTO CONSUNTIVO 2025 - SPESA

MISSIONE	24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C-B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F-E-H-M) Disponibilità di cassa	(G) Impegn. a competenza	(H) Mandati a competenza	(I-G-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N-L-M) Residui conservati	(O-I-N) Residui Totali
PROGRAMMA	5	Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio														
TITOLO	1	SPESA CORRENTI														
MACROAGGREGATO	1	FUNZIONAMENTO SPESE PER IL GARANTE														
Capitolo		Descrizione														
24.5.1.1.0101		INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE		119.742,01	226.398,71	7.155,73	119.742,01	226.398,71	13.309,66	219.242,98	213.089,05	6.153,93	0,00	0,00	0,00	6.153,93
24.5.1.1.0102		ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE		13.987,74	26.892,82	0,00	13.987,74	26.892,82	0,03	26.892,82	26.892,79	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
24.5.1.1.0103		ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE		4.906,02	19.243,92	608,27	4.906,02	19.243,92	1.824,74	18.635,65	17.419,18	1.216,47	0,00	0,00	0,00	1.216,47
24.5.1.1.0104		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1				173.615,77	272.535,45	7.764,00	173.615,77	272.535,45	15.134,43	264.771,45	257.401,02	7.370,43	0,00	0,00	0,00	7.370,43
MACROAGGREGATO	2	FUNZIONAMENTO PERSONALE														
Capitolo		Descrizione														
24.5.1.2.0118		SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE		40.000,00	40.000,00	2.180,49	65.559,30	62.766,30	38.926,62	37.819,51	2.527,11	35.292,40	21.312,57	21.312,57	0,00	35.292,40
24.5.1.2.0191		FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE		11.394,12	14.522,36	4.640,36	11.394,12	15.985,08	4.640,36	9.882,00	9.882,00	0,00	1.062,72	1.062,72	0,00	0,00
24.5.1.2.0192		FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO		2.757,38	3.514,41	1.128,61	2.757,38	4.134,79	1.128,61	2.385,80	2.385,80	0,00	620,38	620,38	0,00	0,00
24.5.1.2.0193		FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE		988,50	1.234,40	394,43	988,50	1.452,85	394,43	839,97	839,97	0,00	216,45	216,45	0,00	0,00



AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA

Conto consuntivo

Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C=B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F=E-H-M) Disponibilità di cassa	(G) Impegn. a competenza	(H) Mandati a competenza	(I=C-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N=L-M) Residui conservati	(O=N-H) Residui Totali
24.5.1.2.0196	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL	8.545,86	12.818,79	6.016,41	8.545,86	12.818,79	7.275,68	6.802,38	5.543,11	1.259,27	0,00	0,00	0,00	1.259,27
24.5.1.2.0197	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO AL COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	2.068,10	3.102,15	1.483,87	2.068,10	3.102,15	2.220,41	1.618,28	881,74	736,54	0,00	0,00	0,00	736,54
24.5.1.2.0198	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	726,40	1.089,60	520,10	726,40	1.089,60	779,35	569,50	310,25	259,25	0,00	0,00	0,00	259,25
24.5.1.2.0801	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	870.831,53	1.076.033,79	171.417,31	892.734,27	1.116.412,95	216.959,07	904.616,48	859.074,73	45.541,75	39.379,15	39.379,15	0,00	45.541,75
24.5.1.2.0802	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	313.221,73	461.316,90	172.166,38	332.613,70	495.841,78	210.262,86	289.150,52	251.054,04	38.096,48	34.524,88	34.524,88	0,00	38.096,48
24.5.1.2.0803	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	74.029,18	89.517,86	11.055,29	79.353,29	98.389,77	21.462,17	78.462,57	66.055,69	10.406,88	9.471,91	9.471,91	0,00	10.406,88
24.5.1.2.0804	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	174.531,87	319.686,27	66.524,20	178.439,18	342.053,20	88.961,91	253.162,07	230.779,45	22.382,62	22.311,94	22.311,94	0,00	22.382,62
24.5.1.2.0805	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	42.236,71	77.622,66	16.072,64	44.066,97	83.141,83	21.980,35	61.110,02	55.202,31	5.907,71	5.959,17	5.959,17	0,00	5.907,71
24.5.1.2.0806	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	14.835,21	27.173,98	5.655,05	15.487,50	29.268,04	7.873,01	21.518,93	19.442,66	2.076,27	1.952,37	1.952,37	0,00	2.076,27
24.5.1.2.0807	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	99.168,80	99.168,80	82.416,32	100.087,79	103.888,92	87.386,58	16.752,48	12.564,48	4.188,00	3.937,86	3.937,86	0,00	4.188,00
24.5.1.2.0808	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	23.998,85	23.998,85	19.958,59	24.219,29	25.137,44	21.046,16	4.040,26	3.026,26	1.014,00	1.065,02	1.065,02	0,00	1.014,00
24.5.1.2.0809	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	8.429,34	8.429,34	7.005,36	8.507,46	8.830,55	7.427,85	1.423,98	1.067,98	356,00	334,72	334,72	0,00	356,00
24.5.1.2.0810	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	154.350,78	359.235,02	228.299,47	158.442,77	366.691,39	236.384,81	130.935,55	122.850,21	8.085,34	7.456,37	7.456,37	0,00	8.085,34



Conto consuntivo

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA

Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C-B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F-E-H-M) Disponibilità di cassa	(G) Impegn. a competenza	(H) Mandati a competenza	(I-G-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N-L-M) Residui conservati	(O+H) Residui Totali
24.5.1.2.0611	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	43.588,66	104.190,41	71.751,05	45.557,61	107.709,47	74.471,20	32.439,36	29.719,21	2.720,15	3.519,06	3.519,06	0,00	2.720,15
24.5.1.2.0612	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	13.119,82	30.372,53	19.399,88	13.949,60	31.920,41	21.091,22	10.972,65	9.281,31	1.691,34	1.547,88	1.547,88	0,00	1.691,34
24.5.1.2.0613	TRATTAMENTO ECONOMICO SOCIALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	295.306,20	557.238,79	236.645,93	302.087,60	569.595,74	250.045,24	320.592,86	307.193,55	13.399,31	12.356,95	12.356,95	0,00	13.399,31
24.5.1.2.0614	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	83.394,47	165.666,25	86.835,00	86.657,49	171.498,15	91.342,93	78.831,25	74.323,32	4.507,93	5.831,90	5.831,90	0,00	4.507,93
24.5.1.2.0615	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	25.101,03	47.118,38	20.128,99	26.476,16	49.684,58	22.931,93	26.990,39	24.187,45	2.802,94	2.565,20	2.565,20	0,00	2.802,94
24.5.1.2.0616	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SOCIALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO (INAIL)	6.695,82	9.575,22	4.182,45	6.695,82	9.575,22	4.188,45	5.392,77	5.386,77	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
24.5.1.2.0617	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI	2.000,00	2.726,00	1.111,00	2.000,00	3.150,00	1.960,00	1.615,00	850,00	765,00	340,00	340,00	0,00	765,00
Totale MACROAGGREGATO 2		2.311.400,36	3.534.913,76	1.236.969,18	2.409.396,16	3.713.339,00	1.441.141,10	2.297.924,58	2.096.429,40	201.495,18	175.768,50	175.768,50	0,00	201.495,18

MACROAGG 3 FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI

Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C-B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F-E-H-M) Disponibilità di cassa	(G) Impegn. a competenza	(H) Mandati a competenza	(I-G-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N-L-M) Residui conservati	(O+H) Residui Totali
24.5.1.3.0130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	8.000,00	8.000,00	2.979,83	8.000,00	8.092,40	3.072,23	5.020,17	5.020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	10.000,00	16.000,00	5.596,59	10.558,56	18.749,82	8.380,70	10.403,41	7.619,30	2.784,11	2.749,82	2.749,82	0,00	2.784,11
24.5.1.3.0132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI	40.000,00	34.000,00	26.376,80	57.090,00	42.540,00	34.000,00	7.623,20	0,00	7.623,20	8.540,00	8.540,00	0,00	7.623,20
24.5.1.3.0133	SPESE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	32.300,68	56.744,60	80.375,80	33.837,88	22.699,32	22.699,32	0,00	23.838,60	23.838,60	0,00	0,00
24.5.1.3.0134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE	15.000,00	15.000,00	6.913,35	15.000,00	15.000,00	6.913,35	8.086,65	8.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	37.395,00	37.395,00	10.309,54	42.814,79	54.377,21	25.894,93	27.045,46	11.460,07	15.595,39	17.022,21	17.022,21	0,00	15.595,39



Conto consuntivo

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA


Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C=B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F=E-H+M) Disponibilità di cassa	(G) Impesp. a competenza	(H) Mandati a competenza	(I=C+H) Residuo di competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N=L+M) Residui conservati	(O=N) Residui Totali
24.5.1.3.0137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	6.000,00	6.000,00	604,16	6.001,22	6.081,89	605,38	5.395,84	5.395,84	0,00	80,67	80,67	0,00	0,00
24.5.1.3.0138	SPESE PER SANIONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	3.000,00	3.000,00	1.713,05	3.000,00	3.000,00	1.713,05	1.286,95	1.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	12.000,00	12.000,00	6.589,68	12.000,00	12.000,00	6.589,68	5.440,32	5.440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO	2.000,00	2.000,00	915,00	4.193,56	2.000,00	915,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	34.000,00	34.000,00	11.949,70	34.000,00	45.540,00	24.184,38	22.050,30	9.845,30	12.205,00	11.537,60	11.510,32	27,28	12.232,28
24.5.1.3.0149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	3.000,00	3.000,00	741,50	3.000,00	3.000,00	741,50	2.258,50	2.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0153	Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.l.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	19.164,31	15.585,83	11.362,06	0,00	0,00	0,00	4.203,77	4.203,77	0,00	0,00
24.5.1.3.0154	SPESE PER LITID ARBITRAGGI	500,00	500,00	500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	45.517,28	45.517,28	0,00	45.517,28
24.5.1.3.0155	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0156	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	5.124,00	5.124,00	229,52	5.124,00	5.124,00	5.124,00	4.894,48	4.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,48
24.5.1.3.0157	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0158	SPESE DOVUTE A SANZIONI	2.000,00	2.000,00	1.867,46	2.000,00	2.000,00	1.867,46	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0159	AGGI DI RISCOSSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.3.0160	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2.500,00	2.500,00	365,00	6.160,00	6.160,00	2.500,00	2.135,00	2.135,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	2.135,00
24.5.1.3.1501	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO C. - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	0,00	0,00	0,00	51.395,75	98.082,00	26.343,00	0,00	0,00	0,00	97.482,00	71.739,00	25.743,00	25.743,00
24.5.1.3.1502	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVIZI ASSISTENZIALI PER IL MIGLIORABILE CAPACITA' GESTIONALE ED OPERATIVE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Totali MACROAGGREGATO 3		246.479,00	246.479,00	120.921,86	513.636,79	594.988,95	371.314,60	125.557,14	60.329,96	46.227,18	294.631,95	143.344,39	151.287,56	196.514,74
MACROAGG 4 INTERVENTI		246.479,00	246.479,00	120.921,86	513.636,79	594.988,95	371.314,60	125.557,14	60.329,96	46.227,18	294.631,95	143.344,39	151.287,56	196.514,74



Conto consuntivo

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA

Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza		(C=B-G) Disponibilit� di competenza	(D) Previsione di cassa		(F=E+H-M) Disponibilit� di cassa	(G) Impugn. a competenza		(I=C-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N=L-M) Residui conservati	(O=H-N) Residui Totali
		(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza		(E) Assestato di cassa	(F=E+H-M) Disponibilit� di cassa		(G) Impugn. a competenza	(H) Mandati a competenza					
24.5.1.4.0170	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE	1.000.000,00	525.945,91	20.763,13	3.230.174,71	2.524.522,34	1.660.521,93	505.182,78	27.205,48	477.977,30	1.851.802,72	836.794,93	1.015.007,79	1.492.985,09
24.5.1.4.0172	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA GIORNATA MONDIALE	30.000,00	30.000,00	15.820,40	30.000,00	30.000,16	15.820,56	14.179,60	14.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.4.0173	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTITA' LOCALI ED AVENTI SCOPO DI LUCRO (quarta sezione) (Istituzioni sociali Private)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.4.0177	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI ASSISTENZIALI)	75.000,00	225.000,00	67.589,65	198.835,31	384.428,81	224.313,05	157.410,35	50.049,97	107.360,38	159.428,81	110.065,79	49.363,02	156.723,40
24.5.1.4.0178	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI ASSISTENZIALI)	18.409,21	18.409,21	18.109,21	22.545,01	18.409,21	18.109,21	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.4.0190	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1038 - SPESA PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI	1.031.608,97	1.031.608,97	362.884,17	1.031.608,97	1.031.608,97	362.884,17	668.724,80	668.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.4.0194	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1039 - COSTI INDIRETTI	73.271,03	73.271,03	6.811,03	133.490,08	133.490,08	77.886,48	66.460,00	25.620,00	40.840,00	60.219,05	29.983,60	30.235,45	71.075,45
24.5.1.4.0195	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1055 - SPESA PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI	437.257,77	437.257,77	270.037,33	437.257,77	437.257,77	270.037,33	167.220,44	167.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.4.0199	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1056 - COSTI INDIRETTI	31.401,87	47.102,80	47.102,80	31.401,87	47.102,80	47.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.4.1503	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTITA' LOCALI ED AVENTI SCOPO DI LUCRO (quarta sezione) (Istituzioni sociali Private) (art. 1 - comma 925)	0,00	0,00	0,00	580.000,00	1.595.000,00	476.593,15	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	1.118.406,85	476.593,15	476.593,15
24.5.1.4.1504	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTITA' LOCALI ED AVENTI SCOPO DI LUCRO (quarta sezione) (Istituzioni sociali Private) (art. 1 - comma 925)	0,00	860.000,00	50.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4		2.696.948,85	3.246.595,69	869.117,72	5.695.913,72	7.061.820,14	4.013.288,68	2.389.477,97	853.300,29	1.436.177,68	3.686.450,56	2.095.251,17	1.571.199,41	3.007.377,09



Conto consuntivo

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 1 INVESTIMENTI
Totale TITOLO 1 5.428.443,98 7.302.523,90 2.224.792,76 8.791.662,44 11.642.683,54 5.840.858,81 5.077.731,14 3.387.460,67 1.680.270,47 4.136.851,03 2.414.364,06 1.722.486,97 3.412.757,44

Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C=B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F=E+H-M) Disponibilità di cassa	(G) Impegno a competenza	(H) Mandati a competenza	(I=C-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N=L-M) Residui conservati	(O=I+N) Residui Totali
24.5.2.1.0201	SPESE PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE.	19.000,00	19.000,00	18.759,66	19.000,00	24.971,90	18.759,66	240,34	240,34	0,00	5.871,90	5.971,90	0,00	0,00
24.5.2.1.0202	SPESE PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.988,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,45	988,45	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1		22.000,00	22.000,00	21.759,66	22.000,00	28.970,35	21.759,66	240,34	240,34	0,00	6.870,35	6.970,35	0,00	0,00
Totale TITOLO 2		22.000,00	22.000,00	21.759,66	22.000,00	28.970,35	21.759,66	240,34	240,34	0,00	6.870,35	6.970,35	0,00	0,00

TITOLO 3 SOMME NON ATTRIBUIBILI
MACROAGGREGATO 1 SOMME NON ATTRIBUIBILI

Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C=B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F=E+H-M) Disponibilità di cassa	(G) Impegno a competenza	(H) Mandati a competenza	(I=C-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N=L-M) Residui conservati	(O=I+N) Residui Totali
24.5.3.1.0301	FONDO DI RISERVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.3.1.0302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	204.227,02	268.585,90	0,00	204.227,02	268.585,90	0,00	268.585,90	268.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1		254.227,02	318.585,90	50.000,00	254.227,02	318.585,90	50.000,00	268.585,90	268.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 3		254.227,02	318.585,90	50.000,00	254.227,02	318.585,90	50.000,00	268.585,90	268.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 PARTITE DI GIRO
MACROAGGREGATO 1 PARTITE DI GIRO

Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C=B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F=E+H-M) Disponibilità di cassa	(G) Impegno a competenza	(H) Mandati a competenza	(I=C-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N=L-M) Residui conservati	(O=I+N) Residui Totali
24.5.4.1.0401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMICI	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.4.1.0402	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	17.000,00	17.000,00	14.985,00	17.000,00	17.000,00	14.985,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.4.1.0403	VERS. RITENUTE INDOAP DIPENDENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.4.1.0404	VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	23.000,00	23.000,00	16.857,47	23.000,00	23.000,00	16.857,47	6.142,53	6.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.4.1.0405	VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	60.000,00	60.000,00	192,57	60.000,00	63.762,53	5.017,98	59.807,43	54.982,02	4.825,41	3.762,53	3.762,53	0,00	4.825,41
24.5.4.1.0406	VERS. RITENUTE INFS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1		138.000,00	138.000,00	88.535,04	138.000,00	141.762,53	73.360,45	69.464,96	64.639,55	4.825,41	3.762,53	3.762,53	0,00	4.825,41




Conto consuntivo

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA


Capitolo	Descrizione	(A) Previsione di competenza	(B) Assestato di competenza	(C=B-G) Disponibilità di competenza	(D) Previsione di cassa	(E) Assestato di cassa	(F=E-H-M) Disponibilità di cassa	(G) Impugn. a competenza	(H) Mandati a competenza	(I=C-H) Residuo da competenza	(L) Residui da anni precedenti	(M) Mandati a residuo	(N=L-M) Residui conservati	(O=H-N) Residui Totali
	Totale TITOLO 4	138.000,00	138.000,00	68.535,04	138.000,00	141.762,53	73.360,45	69.464,96	64.639,55	4.825,41	3.762,53	3.762,53	0,00	4.825,41
	Totale PROGRAMMA 5	5.842.671,00	7.781.109,80	2.365.067,46	9.206.069,46	12.132.002,32	5.865.978,92	5.416.022,34	3.720.926,46	1.695.095,88	4.147.593,91	2.425.096,94	1.722.486,87	3.417.592,85
	Totale MISSIONE 24	5.842.671,00	7.781.109,80	2.365.067,46	9.206.069,46	12.132.002,32	5.865.978,92	5.416.022,34	3.720.926,46	1.695.095,88	4.147.593,91	2.425.096,94	1.722.486,87	3.417.592,85
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00											
	Totale generale	5.842.671,00	7.781.109,80	2.365.067,46	9.206.069,46	12.132.002,32	5.865.978,92	5.416.022,34	3.720.926,46	1.695.095,88	4.147.593,91	2.425.096,94	1.722.486,87	3.417.592,85



AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA		Conto consuntivo analitico - ENTRATE (anno 2025)														
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 11/12/2025 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA REPORT. (TR=EP+EC)
				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00										
				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00										
				UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.938.438,80										
TITOLO 2:				Trasferimenti correnti												
TIPOLOGIA 101:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche												
CATEGORIA 1:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI												
2	101	1	0500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	RS	0,00	RR	0,00	RC	3.904.671,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
					CS	5.971.652,75	TR	3.904.671,00	CS	-2.066.981,75			TR	0,00	EC	0,00
2	101	1	0501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	RS	0,00	RR	0,00	RC	200.000,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
					CP	200.000,00	TR	200.000,00	A	-150.000,00			TR	0,00	EC	0,00
					CS	350.000,00	TR	200.000,00	CS				TR	0,00	TR	0,00
				Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00	RC	4.104.671,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
					CP	4.104.671,00	TR	4.104.671,00	A	-2.216.981,75			TR	0,00	EC	0,00
					CS	6.321.652,75	TR	4.104.671,00	CS				TR	0,00	TR	0,00
				Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	RC	4.104.671,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
					CP	4.104.671,00	TR	4.104.671,00	A	-2.216.981,75			TR	0,00	EC	0,00
					CS	6.321.652,75	TR	4.104.671,00	CS				TR	0,00	TR	0,00
TIPOLOGIA 105:				Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo												
CATEGORIA 1:				Trasferimenti correnti dall'Unione Europea												
2	105	1	0521	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI (FAMI 21-27)	RS	0,00	RR	0,00	RC	894.352,11	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
					CP	1.600.000,00	TR	894.352,11	A	-705.647,89			TR	0,00	EC	0,00
					CS	1.600.000,00	TR	894.352,11	CS				TR	0,00	TR	0,00
				Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	RS	0,00	RR	0,00	RC	894.352,11	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
					CP	1.600.000,00	TR	894.352,11	A	-705.647,89			TR	0,00	EC	0,00
					CS	1.600.000,00	TR	894.352,11	CS				TR	0,00	TR	0,00
				Totale TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	RC	894.352,11	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
					CP	1.600.000,00	TR	894.352,11	A	-705.647,89			TR	0,00	EC	0,00
					CS	1.600.000,00	TR	894.352,11	CS				TR	0,00	TR	0,00
				Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	RC	894.352,11	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
					CP	5.704.671,00	TR	4.999.023,11	A	-4.999.023,11			TR	0,00	EC	0,00
					CS	7.921.652,75	TR	4.999.023,11	CS				TR	0,00	TR	0,00
TITOLO 3:				Entrate extratributarie												
TIPOLOGIA 500:				Rimborsi e altre entrate correnti												
CATEGORIA 99:				Altre entrate correnti n.a.c.												




AUTORITA' GARANTE PER L' INFANZIA		Conto consuntivo analitico - ENTRATE (anno 2025)													
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP-RS-RR+R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC+AR-C)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR+EP+EC)
3	500	99	0510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	RS 3.659,74	RR 0,00	RC 0,00	TR 3.659,74	R 0,00	A 1.777,51	CS -1.882,23	CP 1.777,51	EP 3.659,74	EC 0,00	TR 3.659,74
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					RS 3.659,74	RR 0,00	RC 0,00	TR 3.659,74	R 0,00	A 1.777,51	CS -1.882,23	CP 1.777,51	EP 3.659,74	EC 0,00	TR 3.659,74
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					RS 3.659,74	RR 0,00	RC 0,00	TR 3.659,74	R 0,00	A 1.777,51	CS -1.882,23	CP 1.777,51	EP 3.659,74	EC 0,00	TR 3.659,74
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					RS 3.659,74	RR 0,00	RC 0,00	TR 3.659,74	R 0,00	A 1.777,51	CS -1.882,23	CP 1.777,51	EP 3.659,74	EC 0,00	TR 3.659,74
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro					RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	R 0,00	A 0,00	CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro					RS 60.000,00	RR 59.807,43	RC 59.807,43	TR 59.807,43	R 59.807,43	A 59.807,43	CS -192,57	CP -192,57	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
CATEGORIA 1: Altre ritenute					RS 60.000,00	RR 59.807,43	RC 59.807,43	TR 59.807,43	R 59.807,43	A 59.807,43	CS -192,57	CP -192,57	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
9	100	1	0543	RITENUTE SPLIT PAYMENT	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	R 0,00	A 0,00	CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute					RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	R 0,00	A 0,00	CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
CATEGORIA 2: Ritenute su redditi da lavoro dipendente					RS 15.000,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	R 0,00	A 0,00	CS -15.000,00	CP -15.000,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
9	100	2	0541	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	R 0,00	A 0,00	CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	R 0,00	A 0,00	CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
CATEGORIA 3: Ritenute su redditi da lavoro autonomo					RS 23.000,00	RR 6.142,53	RC 6.142,53	TR 6.142,53	R 6.142,53	A 6.142,53	CS -16.857,47	CP -16.857,47	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
9	100	3	0540	RITENUTE ACCONTO IRPEF	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	R 0,00	A 0,00	CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					RS 23.000,00	RR 6.142,53	RC 6.142,53	TR 6.142,53	R 6.142,53	A 6.142,53	CS -16.857,47	CP -16.857,47	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
9	100	3	0544	RITENUTE INPS	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	R 0,00	A 0,00	CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00	R 0,00	A 0,00	CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00



Conto consuntivo analitico - ENTRATE (anno 2025)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP-RS+RR+R)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPT. (TR=EP+EC)
Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
					CP	37.000,00	RC	2.015,00	A	2.015,00	CP	-34.985,00
					CS	37.000,00	TR	2.015,00	CS	-34.985,00	TR	0,00
CATEGORIA 99: Altre entrate per partite di giro					RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
9	100	99	0530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	CP	3.000,00	RC	1.500,00	A	1.500,00	CP	-1.500,00
					CS	3.000,00	TR	1.500,00	CS	-1.500,00	TR	0,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro					RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
					CP	3.000,00	RC	1.500,00	A	1.500,00	CP	-1.500,00
					CS	3.000,00	TR	1.500,00	CS	-1.500,00	TR	0,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro					RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
					CP	138.000,00	RC	69.464,96	A	69.464,96	CP	-68.535,04
					CS	138.000,00	TR	69.464,96	CS	-68.535,04	TR	0,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
					CP	138.000,00	RC	69.464,96	A	69.464,96	CP	-68.535,04
					CS	138.000,00	TR	69.464,96	CS	-68.535,04	TR	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					RS	3.659,74	RR	0,00	R	0,00	EP	3.659,74
					CP	7.781.109,80	RC	5.070.265,58	A	5.070.265,58	CP	-772.405,42
					CS	8.063.312,49	TR	5.070.265,58	CS	-2.993.046,91	TR	3.659,74




Conto consuntivo analitico - SPESE (anno 2025)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		RISPARMIAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP-CP-IFPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EPR-RR-RRFP)		
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP-PR+PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP-PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP-CP-IFPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR-EP+EC)							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						CP	0,00													
MISSIONE 12:																				
PROGRAMMA 5:																				
TITOLO 1:																				
MACROAGGREGATO 1:																				
12	5	1	1	0102	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie Spese correnti Redditi da lavoro dipendente CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						CP	26.892,82	PC	26.892,82	I	26.892,82	I	26.892,82	I	26.892,82	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00
						CS	26.892,82	TP	26.892,82	FPV	0,00	FPV	0,00	FPV	0,00					
12	5	1	1	0118	Spese per buoni pasto al personale	RS	22.766,30	PR	21.312,57	R	-1.453,73	R	-1.453,73	R	-1.453,73	ECP	2.180,49	0,00	0,00	0,00
						CP	40.000,00	PC	2.527,11	I	37.819,51	I	37.819,51	I	37.819,51	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00
						CS	62.766,30	TP	23.839,68	FPV	0,00	FPV	0,00	FPV	0,00					
12	5	1	1	0191	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	RS	1.062,72	PR	1.062,72	R	0,00	R	0,00	R	0,00	ECP	4.640,36	0,00	0,00	0,00
						CP	14.522,36	PC	9.882,00	I	9.882,00	I	9.882,00	I	9.882,00	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00
						CS	15.585,08	TP	10.944,72	FPV	0,00	FPV	0,00	FPV	0,00					
12	5	1	1	0192	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	RS	620,38	PR	620,38	R	0,00	R	0,00	R	0,00	ECP	1.128,61	0,00	0,00	0,00
						CP	3.514,41	PC	2.385,80	I	2.385,80	I	2.385,80	I	2.385,80	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00
						CS	4.134,79	TP	3.006,18	FPV	0,00	FPV	0,00	FPV	0,00					
12	5	1	1	0196	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	R	0,00	ECP	6.016,41	0,00	0,00	0,00
						CP	12.818,79	PC	5.543,11	I	5.543,11	I	5.543,11	I	5.543,11	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00
						CS	12.818,79	TP	5.543,11	FPV	0,00	FPV	0,00	FPV	0,00					
12	5	1	1	0197	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	R	0,00	R	0,00	ECP	1.483,87	0,00	0,00	0,00
						CP	3.102,15	PC	881,74	I	1.618,28	I	1.618,28	I	1.618,28	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00
						CS	3.102,15	TP	881,74	FPV	0,00	FPV	0,00	FPV	0,00					
12	5	1	1	0601	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	RS	39.379,16	PR	39.379,15	R	-0,01	R	-0,01	R	-0,01	ECP	171.417,31	0,00	0,00	0,00
						CP	1.076.033,79	PC	859.074,73	I	904.616,48	I	904.616,48	I	904.616,48	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00
						CS	1.115.412,95	TP	898.453,88	FPV	0,00	FPV	0,00	FPV	0,00					
12	5	1	1	0602	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	RS	34.524,88	PR	34.524,88	R	0,00	R	0,00	R	0,00	ECP	172.166,38	0,00	0,00	0,00
						CP	461.316,90	PC	251.054,04	I	289.150,52	I	289.150,52	I	289.150,52	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00
						CS	495.841,78	TP	285.578,92	FPV	0,00	FPV	0,00	FPV	0,00					
12	5	1	1	0604	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	RS	22.366,93	PR	22.311,94	R	-54,99	R	-54,99	R	-54,99	ECP	66.524,20	0,00	0,00	0,00
						CP	319.686,27	PC	230.779,45	I	253.162,07	I	253.162,07	I	253.162,07	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00
						CS	342.053,20	TP	253.091,39	FPV	0,00	FPV	0,00	FPV	0,00					




Conto consuntivo analitico - SPESE (anno 2025)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN CREDITI (PR)		RISCIATTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-LFPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-RR-RFP)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)							PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PRPC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-LFPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA REPORT. (TR=EPHEC)				
12	5	1	1	0605	1	0605	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	RS CP CS	5.959,17 77.182,86 83.141,83	PR PC TP	5.959,17 55.202,31 61.161,48	R I FPV	0,00 61.110,02 0,00	ECP	16.072,64	EP EC TR	0,00 5.907,71 5.907,71
12	5	1	1	0607	1	0607	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	RS CP CS	4.720,12 99.168,80 103.888,92	PR PC TP	3.937,86 12.564,48 16.502,34	R I FPV	-782,26 16.752,48 0,00	ECP	82.416,32	EP EC TR	0,00 4.188,00 4.188,00
12	5	1	1	0608	1	0608	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	RS CP CS	1.138,59 23.998,85 25.137,44	PR PC TP	1.065,02 3.026,26 4.091,28	R I FPV	-73,57 4.040,26 0,00	ECP	19.958,59	EP EC TR	0,00 1.014,00 1.014,00
12	5	1	1	0610	1	0610	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	RS CP CS	7.456,37 359.235,02 366.691,39	PR PC TP	7.456,37 122.850,21 130.306,58	R I FPV	0,00 130.935,55 0,00	ECP	228.299,47	EP EC TR	0,00 8.085,34 8.085,34
12	5	1	1	0611	1	0611	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	RS CP CS	3.519,06 104.190,41 107.709,47	PR PC TP	3.519,06 29.719,21 33.238,27	R I FPV	0,00 32.439,36 0,00	ECP	71.751,05	EP EC TR	0,00 2.720,15 2.720,15
12	5	1	1	0613	1	0613	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	RS CP CS	12.356,95 567.238,79 569.595,74	PR PC TP	12.356,95 307.193,55 319.550,50	R I FPV	0,00 320.592,86 0,00	ECP	236.645,93	EP EC TR	0,00 13.399,31 13.399,31
12	5	1	1	0614	1	0614	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	RS CP CS	5.831,90 165.666,25 171.498,15	PR PC TP	5.831,90 74.323,32 80.155,22	R I FPV	0,00 78.831,25 0,00	ECP	86.835,00	EP EC TR	0,00 4.507,93 4.507,93
12	5	1	1	0616	1	0616	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI RUOLO (INAIL)	RS CP CS	0,00 9.575,22 9.575,22	PR PC TP	0,00 5.386,77 5.386,77	R I FPV	0,00 5.392,77 0,00	ECP	4.182,45	EP EC TR	0,00 6,00 6,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente								RS	161.702,53	PR	159.337,97	R	-2.364,56	ECP	0,00	EP	0,00
MACROAGGREGATO 2:								CP	3.354.143,49	PC	1.999.286,88	I	2.182.424,41	ECP	1.171.719,08	EC	183.137,53
Imposte e tasse a carico dell'ente								CS	3.515.846,02	TP	2.158.624,85	FPV	0,00	TR	183.137,53	TR	183.137,53
ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE								RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
MACROAGGREGATO 2:								CP	19.243,92	PC	17.419,18	I	18.635,65	ECP	608,27	EC	1.216,47
DEL GARANTE								CS	19.243,92	TP	17.419,18	FPV	0,00	TR	1.216,47	TR	1.216,47




Conto consuntivo analitico - SPESE (anno 2025)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+RP)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)							PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
12	5	1	2	0193	2	FAMI 21-27 - PROG.1038 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	RS 218,45 CP 1.234,40 CS 1.452,85	PR 218,45 PC 839,97 TP 1.058,42	R 0,00 I 839,97 FPV 0,00	0,00 ECP 394,43 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
12	5	1	2	0198	2	FAMI 21-27 - PROG.1055 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	RS 0,00 CP 1.089,60 CS 1.089,60	PR 0,00 PC 310,25 TP 310,25	R 0,00 I 569,50 FPV 0,00	0,00 ECP 520,10 TR 0,00	EP 0,00 EC 259,25 TR 259,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
12	5	1	2	0603	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	RS 9.471,91 CP 89.517,86 CS 98.989,77	PR 9.471,91 PC 68.055,69 TP 77.527,60	R 0,00 I 78.462,57 FPV 0,00	0,00 ECP 11.055,29 TR 0,00	EP 0,00 EC 10.406,88 TR 10.406,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
12	5	1	2	0606	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	RS 2.094,06 CP 27.173,98 CS 29.268,04	PR 2.094,06 PC 19.442,66 TP 21.395,03	R 0,00 I 21.518,93 FPV 0,00	0,00 ECP 5.655,05 TR 0,00	EP 0,00 EC 2.076,27 TR 2.076,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
12	5	1	2	0609	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	RS 401,21 CP 8.429,34 CS 8.830,55	PR 401,21 PC 1.067,98 TP 1.402,70	R 0,00 I 1.423,98 FPV 0,00	-66,49 ECP 7.005,36 TR 0,00	EP 0,00 EC 356,00 TR 356,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
12	5	1	2	0612	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	RS 1.547,88 CP 30.372,53 CS 31.920,41	PR 1.547,88 PC 9.281,31 TP 10.829,19	R 0,00 I 10.972,65 FPV 0,00	0,00 ECP 19.399,88 TR 0,00	EP 0,00 EC 1.691,34 TR 1.691,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
12	5	1	2	0615	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	RS 2.565,20 CP 47.119,38 CS 49.684,58	PR 2.565,20 PC 24.187,45 TP 26.752,65	R 0,00 I 26.990,39 FPV 0,00	0,00 ECP 20.128,99 TR 0,00	EP 0,00 EC 2.802,94 TR 2.802,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
12	5	1	2	0617	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI RUOLO	RS 424,00 CP 2.726,00 CS 3.150,00	PR 424,00 PC 850,00 TP 1.190,00	R 0,00 I 1.615,00 FPV 0,00	-84,00 ECP 1.111,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 765,00 TR 765,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
							Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente								
12	5	1	3	0101	3	Acquisto di beni e servizi INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	RS 16.722,71 CP 226.907,01 CS 243.629,72	PR 16.430,53 PC 141.454,49 TP 157.885,02	R -292,18 I 161.028,64 FPV 0,00	0,00 ECP 65.878,37 TR 0,00	EP 0,00 EC 19.574,15 TR 19.574,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
							MACROAGGREGATO 3:								
12	5	1	3	0101	3	Acquisto di beni e servizi INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	RS 0,00 CP 226.398,71 CS 226.398,71	PR 0,00 PC 213.089,05 TP 213.089,05	R 0,00 I 219.242,98 FPV 0,00	0,00 ECP 7.155,73 TR 0,00	EP 0,00 EC 6.153,93 TR 6.153,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		



Conto consuntivo analitico - SPESE (anno 2025)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA		DENOMINAZIONE										RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN CREDITO (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS+RR+RP)	
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
12	5	1	3	0130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	RS 92,40 CP 8.000,00 CS 8.092,40	PR 92,40 PC 5.020,17 TP 5.020,17	0,00 R 5.020,17 I 0,00	-92,40	0,00	2.979,83	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	RS 2.749,82 CP 16.000,00 CS 18.749,82	PR 2.749,82 PC 7.619,30 TP 10.369,12	R 0,00 I 10.403,41 FPV 0,00	0,00	0,00	5.596,59	EP 0,00 EC 2.784,11 TR 2.784,11	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	RS 8.540,00 CP 34.000,00 CS 42.540,00	PR 8.540,00 PC 0,00 TP 8.540,00	R 0,00 I 7.623,20 FPV 0,00	0,00	0,00	26.376,80	EP 0,00 EC 7.623,20 TR 7.623,20	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0133	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	RS 25.375,80 CP 55.000,00 CS 80.375,80	PR 23.838,60 PC 22.699,32 TP 46.537,92	R -1.537,20 I 22.699,32 FPV 0,00	0,00	0,00	32.300,68	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 8.086,65 TP 8.086,65	R 0,00 I 8.086,65 FPV 0,00	0,00	0,00	6.913,35	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	RS 17.022,21 CP 37.355,00 CS 54.377,21	PR 17.022,21 PC 11.460,07 TP 28.482,28	R 0,00 I 27.045,46 FPV 0,00	0,00	0,00	10.309,54	EP 0,00 EC 15.585,39 TR 15.585,39	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS 81,89 CP 6.000,00 CS 6.081,89	PR 80,67 PC 5.395,84 TP 5.476,51	R -1,22 I 5.395,84 FPV 0,00	0,00	0,00	604,16	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 1.286,95 TP 1.286,95	R 0,00 I 1.286,95 FPV 0,00	0,00	0,00	1.713,05	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	RS 0,00 CP 12.000,00 CS 12.000,00	PR 0,00 PC 5.440,32 TP 5.440,32	R 0,00 I 5.440,32 FPV 0,00	0,00	0,00	6.559,68	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	500,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00				
12	5	1	3	0144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 1.085,00 TP 1.085,00	R 0,00 I 1.085,00 FPV 0,00	0,00	0,00	915,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00				




MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		MACROAGGR.		CODICE CAPOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) TOTALE PAGAMENTI (TP+PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) IMPEGNI (I) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=OP+FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC+PC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP+RS+PR+RP)			
12	5	1	3	0145	3	0145	3	0145	3	0145	3	0145	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	RS	TR
													11.540,00	34.000,00	45.540,00	PR	9.845,30	21.385,62	R	-2,40	22.050,30	0,00	11.949,70	EP	27,28
													CP	CP	CS	PC	TP	FPV					12.205,00	TR	12.232,28
													RS	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00
													CP	CP	CS	PR	PC	TP	R				0,00	EP	0,00

Conto consuntivo analitico - SPESE (anno 2025)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+RP)		
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-IFPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=H-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
12	5	1	3	1501	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	RS 98.082,00	CP 0,00	PR 71.739,00	PC 0,00	R -600,00	ECP 0,00	EP 25.743,00	EC 0,00	TR 25.743,00
12	5	1	3	1502	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VOLTI A MIGLIORARE LE CAPACITA' GESTIONALI ED OPERATIVE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	RS 80.000,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 80.000,00	EC 0,00	TR 80.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						RS 414.638,92	CP 743.786,92	PR 253.410,18	PC 357.816,04	R -6.095,44	ECP 227.229,39	EP 155.133,30	EC 158.741,49	TR 313.874,79
MACROAGGREGATO 4:														
12	5	1	4	0170	Trasferimenti correnti SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI	RS 1.998.576,43	CP 525.945,91	PR 836.794,93	PC 27.205,48	R -146.773,71	ECP 20.763,13	EP 1.015.007,79	EC 477.977,30	TR 1.492.985,09
12	5	1	4	0190	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1038 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	RS 1.031.608,97	CP 1.031.608,97	PR 668.724,80	PC 668.724,80	R 0,00	ECP 362.884,17	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
12	5	1	4	0194	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COSTI INDIRETTI	RS 60.219,05	CP 73.271,03	PR 29.983,60	PC 25.620,00	R 0,00	ECP 6.811,03	EP 30.235,45	EC 40.840,00	TR 71.075,45
12	5	1	4	0195	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1055 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	RS 437.257,77	CP 437.257,77	PR 167.220,44	PC 167.220,44	R 0,00	ECP 270.037,33	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
12	5	1	4	0199	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COSTI INDIRETTI	RS 0,00	CP 47.102,80	PR 0,00	PC 47.102,80	R 0,00	ECP 47.102,80	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
12	5	1	4	0302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	RS 268.585,90	CP 268.585,90	PR 268.585,90	PC 268.585,90	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
12	5	1	4	1503	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' - legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	RS 1.595.000,00	CP 0,00	PR 1.118.406,85	PC 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 476.593,15	EC 0,00	TR 476.593,15
Totale MACROAGGREGATO 4						RS 1.595.000,00	CP 1.595.000,00	PR 1.118.406,85	PC 1.118.406,85	R 0,00	ECP 0,00	EP 476.593,15	EC 0,00	TR 476.593,15




AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA		Conto consuntivo analitico - SPESE (anno 2025)											
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PRRRP)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
12	5	1	4	1504	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	860.000,00	PC	0,00	I	810.000,00	EC	810.000,00
						CS	860.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	810.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						RS	3.653.795,48	PR	1.985.185,38	R	-146.773,71	EP	1.521.836,39
						CP	3.243.772,38	PC	1.157.356,62	I	2.486.173,92	EC	1.328.817,30
						CS	6.897.567,86	TP	3.142.542,00	FPV	0,00	TR	2.850.653,69
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti						RS	93.000,00	PR	0,00	R	-47.482,72	EP	45.517,28
12	5	1	10	0154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
						CS	93.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	45.517,28
12	5	1	10	0155	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	RS	300,00	PR	0,00	R	-300,00	EP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
						CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
12	5	1	10	0158	SPESE DOVUTE A SANZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	2.000,00	PC	132,54	I	132,54	EC	0,00
						CS	2.000,00	TP	132,54	FPV	0,00	TR	0,00
12	5	1	10	0301	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
						CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						RS	93.300,00	PR	0,00	R	-47.782,72	EP	45.517,28
						CP	52.500,00	PC	132,54	I	132,54	EC	0,00
						CS	145.800,00	TP	132,54	FPV	0,00	TR	45.517,28
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						RS	4.340.159,64	PR	2.414.364,06	R	-203.308,61	EP	1.722.486,97
						CP	7.621.109,80	PC	3.656.046,57	I	5.346.317,04	EC	1.690.270,47
						CS	11.961.269,44	TP	6.070.410,63	FPV	0,00	TR	3.412.757,44
TITOLO 2: Spese in conto capitale						RS	5.971,90	PR	5.971,90	R	0,00	EP	0,00
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi						CP	19.000,00	PC	240,34	I	240,34	EC	0,00
12	5	2	2	0201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	CS	24.971,90	TP	6.212,24	FPV	0,00	TR	0,00
12	5	2	2	0202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	RS	998,45	PR	998,45	R	0,00	EP	0,00
						CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
						CS	3.998,45	TP	998,45	FPV	0,00	TR	0,00



AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA		Conto consuntivo analitico - SPESE (anno 2025)									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=OP-IFPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+RP)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=H-PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP-EC)	
					Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi/loridi	RS 6.970,35	PR 6.970,35	R 0,00	0,00	EP 0,00	
						CP 22.000,00	PC 240,34	I 240,34	ECP 21.759,66	EC 0,00	
						CS 28.970,35	TP 7.210,69	FPV 0,00		TR 0,00	
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 6.970,35	PR 6.970,35	R 0,00	0,00	EP 0,00	
						CP 22.000,00	PC 240,34	I 240,34	ECP 21.759,66	EC 0,00	
						CS 28.970,35	TP 7.210,69	FPV 0,00		TR 0,00	
					Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS 4.347.129,99	PR 2.421.334,41	R -203.308,61	0,00	EP 1.722.486,97	
						CP 7.643.109,80	PC 3.656.286,91	I 5.346.557,38	ECP 2.296.552,42	EC 1.690.270,47	
						CS 11.990.239,79	TP 6.077.621,32	FPV 0,00		TR 3.412.757,44	
					Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 4.347.129,99	PR 2.421.334,41	R -203.308,61	0,00	EP 1.722.486,97	
						CP 7.643.109,80	PC 3.656.286,91	I 5.346.557,38	ECP 2.296.552,42	EC 1.690.270,47	
						CS 11.990.239,79	TP 6.077.621,32	FPV 0,00		TR 3.412.757,44	
					MISSIONE 99: Servizi per conto terzi						
					PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro						
					TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro						
					MACROAGGREGATO 1: USCITE PER PARTITE DI GIRO						
					99 1 7 1 0401 ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMICI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	
						CP 3.000,00	PC 1.500,00	I 1.500,00	ECP 1.500,00	EC 0,00	
						CS 3.000,00	TP 1.500,00	FPV 0,00		TR 0,00	
					99 1 7 1 0402 VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	
						CP 17.000,00	PC 2.015,00	I 2.015,00	ECP 14.985,00	EC 0,00	
						CS 17.000,00	TP 2.015,00	FPV 0,00		TR 0,00	
					99 1 7 1 0403 VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	
						CP 15.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 15.000,00	EC 0,00	
						CS 15.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
					99 1 7 1 0404 VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00	
						CP 23.000,00	PC 6.142,53	I 6.142,53	ECP 16.857,47	EC 0,00	
						CS 23.000,00	TP 6.142,53	FPV 0,00		TR 0,00	
					99 1 7 1 0405 VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	RS 3.762,53	PR 3.762,53	R 0,00	0,00	EP 0,00	
						CP 60.000,00	PC 54.982,02	I 59.807,43	ECP 192,57	EC 4.825,41	
						CS 63.762,53	TP 58.744,55	FPV 0,00		TR 4.825,41	




AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA		Conto consuntivo analitico - SPESE (anno 2025)									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN CREDITI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+RP)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EQ)	
	99	1	7	1	0406	VERS.RITENUTE INPS					
						RS	0,00	R	0,00	EP	
						CP	20.000,00	I	0,00	EC	
						CS	20.000,00	FPV	0,00	TR	
										0,00	
						Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro					
						RS	3.762,53	R	0,00	EP	
						CP	138.000,00	I	69.464,96	EC	
						CS	141.762,53	FPV	0,00	TR	
										4.825,41	
						Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
						RS	3.762,53	R	0,00	EP	
						CP	138.000,00	I	69.464,96	EC	
						CS	141.762,53	FPV	0,00	TR	
										4.825,41	
						Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
						RS	3.762,53	R	0,00	EP	
						CP	138.000,00	I	69.464,96	EC	
						CS	141.762,53	FPV	0,00	TR	
										4.825,41	
						Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
						RS	3.762,53	R	0,00	EP	
						CP	138.000,00	I	69.464,96	EC	
						CS	141.762,53	FPV	0,00	TR	
										4.825,41	
						TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
						RS	4.350.892,52	R	-203.308,61	EP	
						CP	7.781.109,80	I	5.416.022,34	EC	
						CS	12.132.002,32	FPV	0,00	TR	
										1.722.486,97	
										1.695.095,98	
										2.385.087,46	
										3.417.582,85	





*Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza*

CONTO FINANZIARIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PER L'ANNO 2025



SEZIONE A - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**A.1 – Norme Istitutive e competenze dell’Autorità**

Con la **Legge 12 luglio 2011, n.112**, approvata dal Parlamento all’unanimità, la Repubblica italiana ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dando attuazione, da un lato, all’articolo 31, secondo comma, della Costituzione (“*La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*”), dall’altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l’istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l’articolo 12 della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l’esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l’altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge, l’Italia - che pur negli anni aveva dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia - ha colmato una lacuna legislativa dell’ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto istituendo, nei limiti delle loro competenze, figure preposte a tutelare i diritti dell’infanzia a livello locale.

Al contempo, con l’istituzione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall’appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.



La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – che è organo monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento a promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'art.11 della **legge del 7 aprile 2017 n. 47** ha introdotto la figura del tutore volontario per minori stranieri non accompagnati: privati cittadini selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e dall'Autorità garante, in via del tutto sussidiaria, in quelle regioni in cui non sia stato nominato il garante regionale.

L'Agia ha inoltre il compito di effettuare, a livello nazionale, il monitoraggio del sistema di tutela volontaria, raccogliendo i dati dai garanti regionali (numero di corsi effettuati e di cittadini selezionati e idoneamente formati e disponibili a essere iscritti nell'elenco tenuto presso i tribunali per i minorenni) e dai 29 tribunali per i minorenni (numero di tutori volontari nominati).

In relazione a tale ambito di competenza, l'Autorità è attualmente titolare di due progetti a valere sul fondo FAMI 21-27:



1. Prog-1038 “*Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017*” a valere sull’Obiettivo Specifico “2) Integrazione/Migrazione legale”, Azione programmata “2.n) Monitoraggio della tutela volontaria e promozione dell'accoglienza familiare dei MSNA”;

Il progetto si caratterizza quale azione di monitoraggio quali-quantitativo del sistema della tutela volontaria e di rafforzamento della rete territoriale del sistema con il coinvolgimento degli attori istituzionali competenti (Garanti regionali e delle province autonome e Tribunali per i minorenni), e degli Enti locali (importo finanziato pari a euro 2.800.000).

2. Prog-1055 “*Promozione dell'accoglienza familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)*” a valere sull’Obiettivo Specifico “2) Integrazione/Migrazione legale”, Azione programmata “2.n) Monitoraggio della tutela volontaria e promozione dell'accoglienza familiare dei MSNA”.

Il progetto si caratterizza quale azione di rafforzamento della capacità degli Enti Locali di promuovere e accompagnare affidamenti familiari di minori stranieri non accompagnati. Nello specifico il progetto prevede un affiancamento agli Enti locali nella presa in carico di MSNA e adulti affidatari (importo finanziato pari a 1.200.000 euro).

I suddetti progetti, ammessi al finanziamento in data 11.04.2024, sono stati avviati da questa Autorità in data 11.05.2024; La durata prevista dei progetti è pari a trenta mesi.

A.2 – Personale dell’Autorità

L’articolo 5 della Legge 12 luglio 2011, n.112 disciplina l’organizzazione dell’Autorità, istituendo l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Attraverso tale struttura organizzativa l’Autorità esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo 3 della legge istitutiva.

Il comma 1 dell’articolo 5 della legge istitutiva prevedeva, nella sua formulazione originaria, che l’Ufficio dell’Autorità Garante fosse costituito esclusivamente da “dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle



competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante”.

La **Legge 27 dicembre 2017, n.205**, aveva previsto ulteriori 10 unità di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio”. Tale disposizione è stata prorogata fino al 31.12.2023 dal Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162, come modificato da Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.


Il D.L. 36/2022, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto importanti modifiche all'assetto dell'Autorità, prevedendo all'art. 15 ter:

“1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato “Ufficio dell'Autorità garante”, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio”;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso”.


2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro



trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).”

In attuazione delle succitate disposizioni, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.08.2022**, sono stati istituiti i ruoli del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Autorità Garante.



A.3 – Assetto Organizzativo dell’Autorità

Quanto all’organizzazione dell’Ufficio, il comma 2 dell’articolo 5 della legge 112/2011 stabilisce che *“le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità garante”*.

La predetta disposizione aggiunge anche che *“ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell’Autorità garante, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n.168** diretto a disciplinare l’organizzazione ed il luogo ove ha sede l’Ufficio, nonché la gestione delle spese (*“Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”*), di seguito denominato *“Regolamento”*.

A seguito delle modifiche alla legge n. 112 del 2011 ed, in particolare all’istituzione del ruolo del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Autorità, con **dPCM 14 marzo 2023, n. 43**, sono state introdotte importanti modifiche al suddetto regolamento che hanno ridisegnato la struttura organizzativa dell’Autorità.

In particolare, il novellato art. 4 del Dpcm 168/2011, prevede, al comma 4 : *“L’Ufficio è coordinato da un dirigente di livello generale che, nell’esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l’attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attività istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis. L’incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti*



dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorità. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile;

Le disposizioni di cui successivi commi del suddetto articolo, che di seguito si riportano, definiscono i compiti assegnati alla Segreteria tecnica e alle due Aree in cui è articolato l'Ufficio.

Comma 4-bis. *“La Segreteria tecnica, quale unità organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di: a) affari giuridici e legislativi; b) relazioni istituzionali; c) relazioni internazionali e con l'Unione europea; d) stampa e comunicazione;”*


4-ter. *“Il personale della Segreteria tecnica è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità ed è assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante;”*

4-quater. *“L'Area attività istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunità, alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989”;*

4-quinquies. *“L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di: a) risorse umane e relazioni sindacali; b) trattamento economico e previdenziale; c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile; d) contratti e convenzioni; e) formazione del personale dell'Ufficio.”;*

Inoltre, in virtù delle modifiche apportate agli artt. 19, 21, 22, 23, 25, 30 e 31 del dPCM 168/2012, disposte dal **dPCM 14 marzo 2023, n. 43**, i poteri negoziali e di gestione delle risorse finanziarie, nei limiti degli stanziamenti di cui al bilancio preventivo approvato dal Garante, sono stati assegnati al Coordinatore dell'Ufficio che può delegarli al Dirigente dell'area affari generali.

Infine, **L'art.1, comma 889 della legge 29 dicembre 2022, n. 197** ha modificato la disposizione di cui all'art. articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, prevedendo che i fondi destinati all'Autorità, in precedenza iscritti in apposito fondo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei



Ministri, “siano posti a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

A.4 - Il bilancio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Pur in vigore del regolamento contabile dell’Autorità, approvato con il DPCM 20 luglio 2012, n.168 sopra citato, l’Autorità ha adottato il piano dei conti integrato definito dal DPR 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.ii., nel quale i capitoli del piano dei conti di AGIA costituiscono il sesto livello, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, dello stesso DPR 132/2013.

Lo schema di bilancio, in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 3 lettera (b), del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, è conforme al dettato dell’articolo 13 del DPCM 168/2012 sopra citato; per quanto non definito, si fa rinvio al DPCM 22 novembre 2010, alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al D.lgs 31 maggio 2011, n. 91.

In particolare, le entrate sono articolate in titoli e capitoli e le spese sono articolate in titoli, macroaggregati e capitoli come da tabella di seguito riportata.

ENTRATE
Titolo 1 – Contributo Finanziario Ordinario dello Stato
Titolo 2 – Trasferimenti Correnti
Titolo 4 - Partite di Giro
SPESE
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1. Funzionamento, spese per il Garante
Macroaggregato 2. Funzionamento, spese per il personale
Macroaggregato 3. Funzionamento, consumi intermedi
Macroaggregato 4. Interventi
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 1. Investimenti.
Titolo 3 - Somme non attribuibili
Macroaggregato 1. Somme non attribuibili (<i>Fondo di riserva, Versamenti all'entrata dello Stato</i>)
Titolo 4 - Partite di giro
Macroaggregato 1. Partite di giro.



Alla rappresentazione del bilancio consuntivo 2025 secondo lo schema sopra indicato è affiancato anche un riepilogo delle entrate e delle spese ordinato secondo la codifica del piano dei conti integrato.

Si evidenzia che questa Autorità, a partire dall'esercizio finanziario 2019, ha adeguato il proprio sistema gestionale regolando gli incassi e i pagamenti esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le *“Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+”* emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le *“Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+”* pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

Il conto finanziario 2025 illustra, a consuntivo, i dati della gestione del bilancio di previsione, espressione dell'autonomia organizzativa e contabile riconosciuta all'Autorità dalla stessa legge istitutiva, approvato con decreto del Garante rep. 23/2024, prot. 1735 del 29.11.2024;


Il conto finanziario espone, per l'entrata e per la spesa, le previsioni iniziali e le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive per l'anno 2025. Registra, inoltre, le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare nell'esercizio di riferimento.

Formano parte integrante del conto finanziario, oltre alla presente relazione, i seguenti prospetti contabili:

Conto Finanziario al 31 dicembre 2025, formulato secondo lo schema di bilancio del regolamento contabile dell'AGIA, dPCM 20 luglio 2012, n.168; il documento dimostra altresì l'avanzo di esercizio al 31 dicembre 2025, e la situazione di cassa ed amministrativa al 31 dicembre 2025;

Riepilogo delle entrate e delle spese ordinate secondo la tassonomia del DPR 4 ottobre 2013, n. 132;

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025;



Elenco dei residui attivi;

Elenco dei residui passivi.

Con riferimento ai diversi aggregati in cui è articolato il bilancio dell’Autorità, si espongono di seguito le risultanze della gestione 2025, mediante l’analisi dei capitoli di entrata e spesa.

SEZIONE B – CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2025

B.1 Entrate

Le entrate dell’Autorità, incassate nel corso dell’esercizio finanziario 2025 sono state complessivamente pari ad euro 5.070.265,58, rispetto ad una previsione assestata pari ad € 5.842.671,00.

B.1.1 Contributo ordinario dello Stato

Le risorse destinate al funzionamento dell’Autorità, relative all’esercizio finanziario 2025, sono state definite in sede parlamentare con riferimento alla Missione 24 “*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*” - *Programma 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*”, ed iscritte nel bilancio dello Stato – stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sul capitolo di spesa 2118, nel rispetto dell’art.1, comma 889 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha modificato la disposizione di cui all’art. articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, prevedendo che i fondi destinati all’Autorità, in precedenza iscritti in apposito fondo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “*siano posti a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze*”.



In particolare, nel corso del 2025, risultano incassate, a titolo di contributo ordinario dello Stato, le somme di seguito elencate

Importo	Causale
200.000,00	Copertura finanziaria ex art. 7, comma 2 Legge 112/2011 per spese legate alla carica di Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
2.242.940,00	Copertura finanziaria ex art. 15 ter D-L. 36/2022 destinato alla copertura delle spese del personale di ruolo dell'Autorità
1.661.731,00	Contributo ordinario per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

B.1.2. Trasferimenti correnti da Unione Europea

Nel corso del 2025 risultano, altresì accertati ed incassati € 894.532,11 sul capitolo 521 “Contributi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali”. Tale somma si riferisce agli importi incassati a titolo di I e II rimborso intermedio per le spese rendicontate in relazione ai progetti FAMI, come da dettaglio di seguito riportato.


- 1) Prog.1038 - “**Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge 47/2017**”

Causale	Importo
I Rimborso intermedio	288.103,61 €
II Rimborso intermedio	427.431,92 €
	715.535,53 €

- 2) Prog. 1055 - “**Promozione dell’accoglienza familiare di minori stranieri non accompagnati**”.

Causale	Importo
I Rimborso intermedio FAMI Prog. 1055	99.834,04 €
II Rimborso intermedio FAMI Prog. 1055	78.982,54 €
Totale	178.816,58 €

La significativa differenza rispetto alle previsioni iniziali è da ascrivere al fatto che , in fase di redazione del bilancio preventivo 2025, era stato previsto, in coerenza con il cronoprogramma dei progetti, l’incasso di tre tranches di finanziamento per ciascun progetto. Tuttavia, sebbene la III domanda di rimborso sia stata inviata, per entrambi i progetti, nel corso del mese di dicembre 2025, la relativa autorizzazione al pagamento da parte dell’Autorità di gestione del fondo FAMI è pervenuta solo nel mese di gennaio 2026.



B.1.2. Restituzioni, Rimborsi, Recuperi, Concorsi Vari.

Sul capitolo di entrata 510 “Entrate eventuali e diverse” risulta accertata ed incassata, nel corso dell’esercizio finanziario 2025 la somma di € 1.777,51, come da dettaglio di seguito riportato.

Descrizione	Importo
Rimborso Materiali SPA restituzione IVA non dovuta	299,20
Rimborso ENOC per assemblea annuale Bucarest settembre 2025	552,00
Rimborso ENOC per incontro ENYA Zaragoza luglio 2025	735,00
Sorni ritenute sindacali periodo aprile - giugno 2025	191,31
Totale	1.777,51 €

B.1.3. Partite di giro


Le Entrate per partite di giro comprendono le entrate per ritenute fiscali e contributive, split payment e anticipi alla cassa economale. Le somme effettivamente riscosse per tale categoria risultano pari ad € 69.464,96.

B.1.4. Utilizzo dell’avanzo degli esercizi precedenti

In fase di approvazione del bilancio di previsione 2025 non è stato previsto utilizzo dell’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2024 in considerazione del fatto che la previsione delle spese non eccedeva quella delle entrate.

Si è provveduto, quindi, in fase di approvazione del conto consuntivo 2024 al definitivo accertamento dell’avanzo di amministrazione, pari ad € 1.938.438,80 come da schema di seguito riportato;

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024	1.938.438,80 €
Somme Vincolate	
Avanzo vincolato a spese di personale	1.202.811,73 €
Indennità Garante	163.278,56 €
Fami	25.522,28 €
Incentivi funzioni tecniche D.lgs. 36/2023	8.006,29 €
Avanzo di amministrazione E.F. 2024 libero da vincoli	538.819,94 €



Come previsto dall'art. 15, comma 4 del dPCM 20 luglio 2012, n. 168, il suddetto avanzo è stato utilizzato per incrementare le disponibilità di competenza dell'esercizio finanziario 2025, con appositi Decreti della Garante, su proposta della Dirigente Coordinatrice, come da schema di seguito riportato.

- 1) **Decreto 5/2025, prot. 670 del 10.06.2025** con il quale sono state disposte le variazioni di seguito elencate, con corrispondente utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione pari ad € 1.402.492,89.

Capitolo	Variazione
12051.01.0191 - FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	3.128,24
12051.01.0192 - FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	757,03
12051.02.0193 - FAMI 21-27 - PROG.1038 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	265,9
12051.01.0196 - FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	4.272,93
12051.01.0197 - FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	1.034,05



12051.02.0198 - FAMI 21-27 - PROG.1055 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	363,2
12051.04.0199 - PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COSTI INDIRETTI	15.700,93
12051.03.0101 - INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	54.661,17
12051.01.0102 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	13.228,05
12051.02.0103 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	4.646,23
12051.04.0302 - VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	90.743,11
12051.01.0601 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	205.102,26
12051.01.0602 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	148.095,17
12051.02.0603 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	15.488,68
12051.02.0606 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	12.338,77
12051.01.0610 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	204.884,24
12051.01.0611 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	60.601,75



12051.02.0612 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	17.252,71
12051.01.0613 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	261.932,59
12051.01.0604 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	145.154,40
12051.01.0605 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	34.945,95
12051.01.0614 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	82.271,78
12051.02.0615 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	22.018,35
12051.01.0616 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI RUOLO (INAIL)	2.879,40
12051.02.0617 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI RUOLO	726
TOTALE VARIAZIONI	1.402.492,89

- 2) Decreto n. 8/2025, prot. 863 del 06.08.2025, con il quale si è provveduto ad utilizzare la restante parte dell'avanzo di amministrazione 2024, pari ad € 535.945,91, destinando € 500.000,00 al capitolo 1504 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETA e i restanti ed € 35.945,91 al capitolo 177 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI AUSILIARI).



B.2 Spese

Le spese impegnate dall’Autorità nell’esercizio 2025 sono state complessivamente pari ad euro 5.416.022,34 a fronte di una previsione definitiva pari ad € 7.781.109,80.

B.2.1 – Titolo 1 - Spese correnti**Macroaggregato 1 – Funzionamento, spese per il Garante**

I capitoli dal numero 101 al 104, accolgono gli stanziamenti e le spese sostenute relative all’indennità per il titolare dell’Autorità Garante.

L’articolo 2, comma 4, della legge 12 luglio 2011, n.112 riconosce al Garante un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque nei limiti della spesa autorizzata di 200.000 euro. L’art. 23 comma ter della Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/11 dispone, tuttavia, che *“Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito”*. Il comma 4 del medesimo articolo dispone, altresì: *“le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente articolo sono versate annualmente al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”*. In conseguenza di quanto esposto, la misura effettiva dell’indennità da attribuire al Garante viene definita, nel dettaglio, da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel corso dell’esercizio finanziario 2025 è cessato l’incarico della precedente Garante, dott.ssa Carla Garlatti. Di conseguenza, con Determinazione assunta d’intesa tra i Presidenti di Camera e Senato del 14.01.2025, pubblicata in G.U. in data 15.01.2025, si è provveduto a nominare la dott.ssa Marinella Giannina Terragni quale titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Con Dpcm del



06.05.2025, l'indennità spettante alla dott.ssa Terragni, in virtù delle disposizioni citate, è stata quantificata in € 171.737,54 Lordo dipendente (€ 200.000,00 Lordo Stato).

Va considerato che l'indennità della precedente Garante veniva pagata dal Ministero della Giustizia, del quale la dott.ssa Garlatti risultava dipendente in qualità di Magistrato e l'Autorità provvedeva al rimborso di detti oneri. Nel corso dell'esercizio finanziario 2025, il Ministero della Giustizia ha inviato le richieste di rimborso a saldo per quanto pagato a titolo di indennità alla dott.ssa Garlatti nel corso dell'esercizio finanziario 2024, per un totale di € 72.535,45. Ai fini del pagamento di tale somma sono state adeguatamente incrementate le disponibilità dei capitoli 101, 102 e 103 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato relativo all' E.F. 2024, come da tabella di seguito riportata.

12051.03.0101 - INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	54.661,17
12051.01.0102 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	13.228,05
12051.02.0103 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	4.646,23

Per quanto concerne le somme di competenza dell'esercizio finanziario 2025 a fronte di una dotazione iniziale vincolata a spese per il Garante, pari ad € 200.000,00, risultano impegnate le seguenti spese

12051.03.0101 - INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	164.581,81
12051.01.0102 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	13.664,77
12051.02.0103 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	13.989,42



Risulta, di conseguenza, un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 7.764,00. Tale avanzo sarà riportato sulle disponibilità dell'esercizio finanziario 2026 per essere riversato in Conto Entrate Stato.

Macroaggregato 2 – Funzionamento, personale

Come ampiamente descritto nella sezione A della presente nota illustrativa, a decorrere dal 1 gennaio 2023 sono stati istituiti i ruoli del personale dirigenziale e non dirigenziale di questa Autorità. Per la gestione delle spese relative al personale di ruolo sono stati previsti i capitoli dal n. 601 a n. 671, che accolgono gli stanziamenti per i trattamenti fondamentali e accessori del personale e per i relativi oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Autorità.

Le tabelle di seguito riportate mostrano il dettaglio delle spese di personale.

Trattamento economico Personale di ruolo

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsione Assestata</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Disponibilità</i>
601	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	1.076.033,79	904.616,48	171.417,31
602	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	461.316,90	289.150,52	172.166,38
603	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	89.517,86	78.462,57	11.055,29
604	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	319.686,27	253.162,07	66.524,20



605	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	77.182,66	61.110,02	16.072,64
606	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	27.173,98	21.518,93	5.655,05
607	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	99.168,80	16.752,48	82.416,32
608	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	23.998,85	4.040,26	19.958,59
609	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	8.429,34	1.423,98	7.005,36
610	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	359.235,02	130.935,55	228.299,47
611	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	104.190,41	32.439,36	71.751,05
612	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	30.372,53	10.972,65	19.399,88
613	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	557.238,79	320.592,86	236.645,93



614	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	165.666,25	78.831,25	86.835,00
615	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	47.119,38	26.990,39	20.128,99
616	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI RUOLO (INAIL)	9.575,22	5.392,77	4.182,45
617	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI RUOLO	2.726,00	1.615,00	1.111,00
	<i>Totale</i>	3.458.632,05	2.238.007,14	1.220.624,91

Al 31.12.2025 risultavano in servizio n.3 unità di personale dirigenziale e, in particolare, un dirigente generale e due dirigenti non generali. Con riferimento al personale non dirigenziale risultavano in servizio n.18 unità, di cui 16 di categoria A e 3 di categoria B. Si segnala, altresì, che a decorrere dal mese di maggio 2024 una unità di personale di categoria A è in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il trattamento fondamentale di detta unità restano a carico dell'Autorità.

Trattandosi di somme vincolate dalla legge, le disponibilità pari ad € 1.220.624,91 saranno riportate, a seguito dell'approvazione del rendiconto finanziario, sui relativi capitoli di spesa per l'esercizio finanziario 2026, per essere utilizzate per il pagamento delle retribuzioni legate alla performance del personale (come meglio descritto nei paragrafi B.3.4. e B.3.5.) o quale accantonamento per il pagamento di somme dovute al personale a titolo di arretrati. Al riguardo, si segnala che questa Amministrazione applica, in quanto compatibili, i trattamenti economici previsti per il personale




della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che la relativa contrattazione di comparto è ferma alla tornata 2018-21.

Infine, il capitolo 118 accoglie lo stanziamento volto alla copertura della spesa per l'erogazione del buoni pasto al personale. Di seguito le risultanze relative al suddetto capitolo per l'esercizio finanziario 2025

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsione Assestata</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Disponibilità</i>
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	40.000,00	37.819,51	2.180,49

Nell'ambito del macroaggregato 2 si inquadrano anche le spese per il personale Agia legate ai progetti FAMI. Al riguardo, visto l'obbligo di tenere separata la gestione dei fondi FAMI dai fondi ordinari, sono stati istituiti appositi capitoli di bilancio per ciascun progetto FAMI. La tabella di seguito riportata mostra il dettaglio delle somme impegnate su tali capitoli.



<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Previsione Assestata</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Disponibilità</i>
191	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	14.522,36	9.882,00	4.640,36
192	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	3.514,41	2.385,80	1.128,61
193	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	1.234,40	839,97	394,43
196	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	12.818,79	6.802,38	6.016,41
197	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	3.102,15	1.618,28	1.483,87
198	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	1.089,60	569,50	520,10
	TOTALE	36.281,71	22.097,93	14.183,78

Il totale delle spese impegnate per il macroaggregato 2 nell'esercizio finanziario 2025 si attesta ad € 2.297.924,58 a fronte di una previsione definitiva pari ad € 3.534.913,76.



Macroaggregato 3 – Funzionamento, consumi intermedi

I capitoli compresi nel macroaggregato 3, dal n. 130 al n. 160 e i capitoli 1501 e 1502, accolgono gli stanziamenti e le spese sostenute per acquisto di beni e servizi ed oneri diversi destinati alle necessità di funzionamento dell'Ufficio.

Macroaggregato 3 - Funzionamento Consumi intermedi				
Capitolo	Descrizione	Previsione Assestata	Impegnato	Disponibilità
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	8.000,00	5.020,17	2.979,83
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	16.000,00	10.403,41	5.596,59
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	34.000,00	7.623,20	26.376,80
133	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	55.000,00	22.699,32	32.300,68
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	15.000,00	8.086,65	6.913,35
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	37.355,00	27.045,46	10.309,54
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	6.000,00	5.395,84	604,16
138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	3.000,00	1.286,95	1.713,05
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	12.000,00	5.440,32	6.559,68
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	500,00	0,00	500,00
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	2.000,00	1.085,00	915,00




145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	34.000,00	22.050,30	11.949,70
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.000,00	0,00	2.000,00
150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	3.000,00	2.258,50	741,50
152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
153	Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	7.500,00	0,00	7.500,00
154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	500,00	0,00	500,00
155	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	0,00	0,00	0,00
156	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	5.124,00	4.894,48	229,52
157	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	0,00	500,00
158	SPESE DOVUTE A SANZIONI	2.000,00	132,54	1.867,46
159	AGGI DI RISCOSSIONE	500,00	0,00	500,00
160	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2.500,00	2.135,00	365,00
161	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	0,00	0,00	0,00
162	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONI DEI MSNA	0,00	0,00	0,00
1501	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI 2021 ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre (art. 1 - comma 925)	0,00	0,00	0,00
1502	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VOLTI A MIGLIORARE LE CAPACITA' GESTIONALI ED OPERATIVE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	0,00	0,00	0,00
Totale		246.479,00	125.557,14	120.921,86



A tali capitoli vanno applicati i limiti di spesa imposti dai commi 590 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Dal calcolo della somma sottoposta a limite vanno, tuttavia, esclusi gli importi relativi ai capitoli 154,155 e 158, non corrispondenti nel piano dei conti ad acquisti di beni e servizi e i capitoli 1501 e 1502 in quanto le relative risorse sono frutto di finanziamento aggiuntivo rispetto ai fondi ordinari disposto dall'art. 1, comma 925, della Legge 234 del 30 dicembre 2021.

Come si può notare dalla tabella di seguito riportata, il totale delle spese impegnate sui capitoli sottoposti a vincolo, per l'esercizio finanziario 2025, è pari ad € 125.424,60, nettamente inferiore al limite di spesa di € 264.882,46.

Codifica DPR118	Piano dei conti	2016	2017	2018	Media 2016-18	Impegnato 2025
12051.03.0130	U.1.03.02.02.000	4.009,75	5.311,44	15.888,37	8.403,19	5.020,17
12051.03.0131	U.1.03.01.02.000	5.650,32	10.795,52	14.153,75	10.199,86	10.403,41
12051.03.0132	U.1.03.02.02.000	1.056,16	142.637,30	51.339,96	65.011,14	7.623,20
12051.03.0133	U.1.03.02.19.000	47.189,87	0,00	52.345,32	33.178,40	22.699,32
12051.03.0134	U.1.03.02.02.000	4.198,20	22.033,88	10.892,11	12.374,73	8.086,65
12051.03.0135	U.1.03.02.11.000	4.800,00	0,00	21.994,05	8.931,35	0,00
12051.03.0136	U.1.03.02.02.000	11.666,35	35.611,39	32.521,18	26.599,64	27.045,46
12051.03.0137	U.1.03.02.16.000	12.972,29	1.359,13	1.686,60	5.339,34	5.395,84
12051.03.0138	U.1.03.02.05.000	5.882,81	3.596,71	5.405,64	4.961,72	1.286,95
12051.03.0139	U.1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.0140	U.1.03.02.10.000	0,00	4.980,00	19.397,91	8.125,97	0,00
12051.03.0141	U.1.03.02.11.000	0,00	0,00	24.549,35	8.183,12	0,00
12051.03.0142	U.01.03.02.02.001	3.151,82	3.064,00	5.058,59	3.758,14	5.440,32
12051.03.0143	U.1.03.01.01.000	1.955,20	348,50	0,00	767,90	0,00
12051.03.0144	U.1.03.02.04.000	20.528,60	39.940,00	3.690,00	21.386,20	1.085,00
12051.03.0145	U.1.03.02.01.000	7.102,00	7.300,00	7.300,00	7.234,00	22.050,30
12051.03.0146	U.1.03.02.99.000	119,67	776,60	992,28	629,52	0,00
12051.03.0147	U.1.03.02.99.000	826,70	8.613,76	7.413,32	5.617,93	0,00
12051.03.0148	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	4.467,62	1.489,21	0,00
12051.03.0149	U.1.03.02.02.000	1.074,70	1.253,00	384,00	903,90	0,00
12051.03.0150	U.1.03.02.17.000	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.258,50
12051.03.0152	U.01.03.02.12.004	0,00	8.500,00	4.725,00	4.408,33	0,00
12051.03.0153	U.1.03.02.04.000		32.940,00	965,00	11.301,67	0,00
12051.03.0156	U.1.03.02.11.000		0,00	0,00	0,00	4.894,48
12051.03.0157	U.1.03.02.18.000		0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.0159	U.1.03.02.17.000			318,57	106,19	0,00
12051.03.0160	U.1.03.02.19.000			27.406,08	9.135,36	2.135,00
12051.03.0161	U.1.03.02.19.000			17507	5.835,67	0
12051.03.0162	U.1.03.02.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MEDIA	
	Totale	132.184,44	329.061,23	333.401,70	264.882,46	125.424,60



Si ritiene utile segnalare che il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 ha abrogato l'art. 1, comma 610, della legge 160/2019. Pertanto, i vincoli specifici relativi alla spesa informatica non risultano più in vigore.

Per quanto riguarda le somme da riversare in conto entrate Stato nel rispetto dei vincoli di bilancio, Il comma 594 della L. 160/2019, al fine di non creare squilibri nella gestione finanziaria dello Stato, ha disposto che le Amministrazioni, a partire dall'esercizio 2020, sono tenute a versare all'entrata dello Stato, pur in decadenza delle norme che a suo tempo li hanno motivati, gli importi dovuti a seguito di leggi di contenimento della spesa nel 2018, maggiorati del 10%;

Inoltre, l'Autorità è tenuta al versamento previsto dall'art. 23-ter comma 4 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011. L'importo da versare viene determinato, di volta in volta, dal DPCM che definisce l'entità dell'indennità spettante al Garante.

Nel rispetto delle suddette norme, con i mandati n. n. 342 e 343 del 20.06.2025, a valere sul capitolo 302 "Versamenti in conto entrate dello Stato" è stata versata la somma totale di € 203.387,52, come da tabella di seguito riportata.

Disposizione di contenimento D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 8 comma 3 - D.L. 95/2012 - legge di conversione 135/2012 (spese per consumi intermedi)	107783,51	10778,35	118561,86
Disposizione di contenimento D.L. 66/2014 -- legge di conversione 89/2014	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
+Art. 50 comma 3 (acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	53891,75	5389,18	59280,93
Disposizione di contenimento D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			Previsione importo da versare
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X-bilancio dello Stato			25.544,73
Totale Versato 2025			203.387,52



Il totale dei fondi impegnati relativamente al macroaggregato 3 è pari ad € 125.557,14 a fronte di una previsione assestata pari ad € 246.479,00.

Macroaggregato 4 – Interventi

I capitoli compresi nel macroaggregato 4 accolgono le spese sostenute dall’Autorità per la gestione degli interventi direttamente finalizzati all’attuazione della missione istituzionale.


I capitoli dal n. 170 al 178 e i capitoli 1503 e 1504 sono destinati ai progetti, finalizzati alla promozione e tutela dei diritti delle persone di minore età, realizzati dall’Autorità, anche in partnership con altre amministrazioni pubbliche o enti del terzo settore

Sui suddetti capitoli sono stati impegnati € 1.487.072,73 a fronte di una previsione assestata pari ad € 1.659.355,12. Di seguito si indicano le principali iniziative avviate nel corso del 2025

Progetto, in partnership con i Comuni, per la promozione del benessere delle persone di minore età attraverso la creazione di spazi urbani sicuri, con aree dedicate fruibili da bambini, bambine e adolescenti, con un impiego di fondi pari ad € 810.000,00;
--

Progetto “ I bisogni affettivi nella separazione. I Gruppi di Parola come risorsa per genitori e figli, con un impiego di risorse pari ad € 167.382,78;

Accordo di collaborazione con l’Istituto Degli Innocenti di Firenze, finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca, studio, monitoraggio e analisi e, più in generale, di scambio di conoscenze nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza, con impiego di fondi pari ad € 300.000,00;
--



Nell'ambito del macroaggregato 4, si inquadrano, altresì, i capitoli destinati ai trasferimenti ai partner di progetto e ai costi indiretti nell'ambito dei Progetti FAMI, come da tabella di seguito riportata

Capitolo	Descrizione	Previsione Assestata	Impegnato	Disponibilità
190	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1038 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	1.031.608,97	668.724,80	362.884,17
194	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COSTI INDIRETTI	73.271,03	66.460,00	6.811,03
195	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1055 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	437.257,77	167.220,44	270.037,33
199	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COSTI INDIRETTI	47.102,80	0,00	47.102,80
Totale		1.589.240,57	902.405,24	686.835,33

Il totale impegnato relativo al macroaggregato 4 risulta quindi essere pari ad € **2.389.477,97**.

B.2.2. – Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 – Investimenti Fissi Lordi

Le spese in conto capitale sono stanziare sui capitoli da 201 e 202 del bilancio; A fronte di una previsione totale pari ad € 22.000,00 risulta impegnata la somma di € 240,34 utilizzata per l'acquisto di attrezzature informatiche.

B.2.3. – Titolo 3 – Somme non attribuibili

Macroaggregato 1 – Somme non attribuibili

Le "somme non attribuibili" comprendono il Fondo di riserva per spese impreviste, di cui all'articolo 16 del DPCM 20 luglio 2012, n. 168, capitolo 301, ed i versamenti all'entrata dello Stato, capitolo 302.



Alla chiusura dell'esercizio 2025, il Fondo di riserva ammonta ad euro 50.000,00 portati ad economia. Si ricorda che tale fondo è stato costituito al fine di coprire eventuali spese impreviste a cui non si possa far fronte attraverso altri fondi di bilancio.

Con riferimento al capitolo 302, sono stati versati all'entrata dello Stato complessivamente € 268.585,90, di cui € 203.387,52, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa pubblica, come meglio esplicitato in precedenza. Le restanti somme versate, pari ad € 65.198,38, si riferiscono alle economie sulla dotazione finanziaria 2024 per le spese legate alla carica di Garante, come da tabella di seguito riportata.

Avanzo di Amministrazione vincolato a indennità Garante da esercizio finanziario 2024		163.278,56
Indennità lorda rimborsata a Ministero Giustizia nel corso dell'esercizio finanziario 2025	€	72.535,45
Somma versata al fondo ammortamento titoli di Stato relativa a vincoli 2024 nel corso del 2025	€	25.544,73
Totale Speso	€	98.080,18
Importo dell'Avanzo di Amministrazione da restituire allo Stato	€	65.198,38

B.2.4. – Titolo 4 – Partite di Giro

Le spese per partite di giro sono gestite tramite i capitoli dal 401 al 406 e comprendono le spese per versamenti di ritenute fiscali e contributive, “split payment”, spese della cassa economale. Nel corso dell'esercizio finanziario 2025, risultano impegni per partite di giro per una somma pari ad € 69.464,96 a fronte di una previsione definitiva pari ad € 138.000,00. La somma impegnata corrisponde a quanto accertato nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento a titolo di partite di giro.



Gestione Progetti FAMI

Come già in precedenza segnalato, nel corso del 2024 l’Autorità Garante ha avviato due progetti a valere sul fondo FAMI 21-27. Al riguardo, si precisa che è necessario dare evidenza di tutte le operazioni finanziarie effettuate a valere sui fondi FAMI. Per tale motivo sono stati creati appositi codici di contabilità che individuano, a livello informatico, le operazioni relative ai due progetti. Forma parte integrante del rendiconto finanziario di questa Autorità, il Consuntivo FAMI che mostra le somme incassate ed erogate per i progetti di seguito elencati:

1 – Prog. 1038 - “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge 47/2017” per una dotazione complessiva pari ad € 2.800.000,00.

2 – Prog. 1055 - “Promozione dell’accoglienza familiare di minori stranieri non accompagnati” per una dotazione complessiva pari ad € 1.200.000,00.

Nel corso dell’esercizio finanziario 2025, risulta accreditata dall’Autorità di gestione del fondo Fami, a titolo di I e II rimborso per le spese rendicontate, la somma totale di € 894.352,11, di cui € 715.535,53 per il Prog.1038 e € 178.816,58 per il Prog. 1055

La suddetta somma risulta incassata sul capitolo di entrata 521 “Contributi dell’Unione Europea e di altri Organismi Internazionali”.

Di seguito, si indicano gli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario per la gestione dei progetti FAMI e le somme accreditate e non utilizzate nell’esercizio 2025. Si riportano altresì i saldi della gestione relativa all’esercizio finanziario 2025. Al fine di garantire la piena tracciabilità dei fondi. Le somme risultanti da saldi positivi, ovvero le somme relative al progetto già incassate e non ancora utilizzate, confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato che verrà utilizzato per incrementare i capitoli di provenienza per l’esercizio finanziario 2026. In particolare, l’avanzo di amministrazione vincolato ai progetti Fami ammonta ad € 29.434,19, di cui € 2.137,12 vincolato a spese di personale Prog. 1038 ed € 27.297,07 relativo a costi indiretti Prog. 1055.



FAMI PROG 1038 - Ripartizione somme incassate secondo budget economico di progetto		Capitoli di destinazione	Impegnato	Avanzo di amministrazione vincolato	Saldi Gestione 2024	Avanzo di Amm.ne
Trasferimenti a Enti del terzo settore	668724,8	190	668724,8	- €	- €	
Spese Personale Agia	11.093,72 €	191-192-193	13107,77	- 2.014,05 €	4.151,17 €	2.137,12 €
Costi Indiretti	35.717,01 €	194	66460	- 30.742,99 €	- 23.583,54 €	- 54.326,53 €
Totale	715.535,53 €					
FAMI PROG 1055 - Ripartizione somme incassate secondo budget economico di progetto		Capitoli di destinazione	Impegnato	Avanzo di amministrazione vincolato	Saldi Gestione 2024	Avanzo di Amm.ne
Trasferimenti a Enti del terzo settore	167.220,44 €	195	167220,44	- €	-	-
Spese Personale Agia	- €	196-197-198	8990,16	- 8.990,16 €	5670,18	- 3.319,98 €
Costi Indiretti	11.596,14 €	199	0	11.596,14 €	15700,93	27.297,07 €
Totale	178.816,58 €					

B.3. – Dati di sintesi

B.3.1. – Sintesi del Conto Finanziario

In sintesi, il conto finanziario evidenzia, pertanto, le seguenti risultanze gestionali di competenza della spesa:

Rendiconto 2025	Previsioni definitive	Impegni	Differenza
	1	2	(3)=(1)-(2)
Parte corrente	7.302.523,90	5.077.731,14	2.224.792,76
Conto capitale	22.000,00	240,34	21.759,66
Somme non attribuibili	318.585,90	268.585,90	50.000,00
Partite di giro	138.000,00	69.464,96	68.535,04
Totale	7.781.109,80	5.416.022,34	2.365.087,46

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 6.146.023,40, di cui € 3.720.926,46 in conto competenza ed € 2.425.096,94 in conto residui.

B.3.2. – Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2025 ammonta ad euro 1.795.990,65 pari alla somma algebrica delle minori entrate (pari a € 772.405,42), delle disponibilità non impegnate (pari ad € 2.365.087,46) e delle economie di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui passivi (pari ad € 203.308,61) così come illustrato nella tabella seguente:

Formazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 (euro)	
minori entrate	-772.405,42
minori spese	2.365.087,46
riaccertamento residui attivi	0
riaccertamento residui passivi	203.308,61
Saldo	1.795.990,65



B.3.3. – Conto dei Residui


Come illustrato nel Rendiconto Finanziario 2024, i residui attivi al 31 dicembre 2024 ammontavano a € 3.659,74 ed i residui passivi a € 4.350.892,52. Nel corso dell'esercizio 2025 non si sono registrati incassi in conto residui. Dei residui passivi, € 2.425.096,94 sono stati pagati. L'Autorità, in fase di redazione del bilancio consuntivo, ha provveduto al riaccertamento dei residui, eliminando residui passivi per € 203.308,61.

Pertanto, al termine dell'esercizio 2025, i residui attivi provenienti dagli anni precedenti ammontano ad € 3.659,74 ed i residui passivi provenienti dagli anni precedenti ad € 1.722.486,97.

Al 31.12.2025 non si registrano residui attivi riferiti all'esercizio finanziario 2025, mentre i residui passivi riferiti all'esercizio 2025 risultano pari ad € 1.695.095,88, relativi all'esercizio di competenza.

Pertanto, alla chiusura dell'esercizio 2025, i residui attivi totali risultano pari ad € 3.659,74 ed i residui passivi totali ad € 3.417.582,85.


L'elenco dei residui provenienti da anni precedenti e di quelli di competenza dell'esercizio 2025, è dettagliato negli Allegati "Elenco dei residui attivi al 31.12.2025" ed "Elenco dei residui passivi al 31.12.2025". Nei succitati allegati, per ciascun residuo sono indicati la data di impegno, il soggetto beneficiario, l'oggetto e l'importo dell'impegno.



B.3.4. – Risultato di Amministrazione 2025

La tabella seguente sintetizza i risultati finanziari della gestione dell'esercizio 2025.

AGIA - Consistenza di cassa e risultato di amministrazione dell'esercizio 2025		
a	Consistenza di cassa al 31 dicembre 2024	6.285.671,58
Residui iniziali		
b	Residui attivi al 31 dicembre 2024	3.659,74
c	Residui passivi al 31 dicembre 2024	4.350.892,52
d = b - c	Saldo dei residui degli esercizi precedenti	-4.347.232,78
e = a + d	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024	1.938.438,80
Gestione dei residui provenienti da esercizi anteriori al 2025		
g	Variazioni in diminuzione dei residui attivi	0
f	Variazioni in diminuzione dei residui passivi	203.308,61
h = f - g	Saldo della gestione dei residui degli esercizi precedenti al 2024	203.308,61
Gestione di competenza dell'esercizio 2025		
i	Accertamenti dell'esercizio	5.070.265,58
j	Impegni dell'esercizio	5.416.022,34



$k = i-j+h$	Saldo della gestione di competenza 2025 e dei residui precedenti all'esercizio 2024		-142.448,15
Gestione di cassa dell'esercizio 2025			
l	Riscossioni in conto competenza	5.070.265,58	
m	Riscossioni in conto residui	0	
$n = l + m$	Totale delle riscossioni nell'esercizio 2025		5.070.265,58
o	Pagamenti in conto competenza	3.720.926,46	
p	Pagamenti in conto residui	2.425.096,94	
$q = o + p$	Totale dei pagamenti nell'esercizio 2025		6.146.023,40
$r = n - q$	Saldo della gestione di cassa dell'esercizio 2025		-1.075.757,82
$s = a + r$	Consistenza della cassa al 31 dicembre 2025		5.209.913,76
Residui finali dell'esercizio 2025			
$t = b-g+i-n$	Residui attivi	3.659,74	
$u = c-f+j-o-p$	Residui passivi	3.417.582,85	
$v = t - u$	Saldo dei residui al 31 dicembre 2025		-3.413.923,11
$w = s + v$	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025		1.795.990,65




Somme Vincolate	
Avanzo vincolato a spese di personale (somme di competenza non impegnate)	1220624,91
Avanzo vincolato a spese di personale (somme reattive a residui radiati)	1119,01
Indennità Garante	7764,00
Fami	29434,19
Incentivi funzioni tecniche D.lgs. 36/2023 - Determina Prot. 415 del 30.12.2025	8182,00
Avanzo di amministrazione E.F. 2025 libero da vincoli	528.866,54

B.3.5 – Consistenza fondi per la retribuzione accessoria al personale di ruolo.

Con Decreto Rep. 119/2023, prot. 805 del 05.09.2023, è stato istituito il Fondo per la retribuzione accessoria del personale di ruolo non dirigenziale. La quota fissa del suddetto fondo per l'esercizio finanziario 2025, come da bilancio preventivo approvato, risulta pari ad € 231.603,79 (lordo Stato). Confluiscono nel suddetto fondo le risorse variabili di cui all'art. 73 CCNL 2016-18 ed in particolare le somme derivanti da risparmi sui capitoli relativi alla copertura delle spese per lavoro straordinario. Sono inoltre resi disponibili eventuali residui non utilizzati rivenienti da fondi di precedenti annualità, come previsto dal citato articolo al comma 4.

Come previsto dal citato Decreto, le somme fisse di cui al fondo retribuzioni accessorie vengono utilizzate per il pagamento degli istituti contrattuali previsti dalla Contrattazione del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le quote variabili, unitamente alle quote fisse non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario, vengono utilizzate interamente per la retribuzione di risultato del personale relativa all'anno finanziario a cui le stesse si riferiscono.




Nel corso dell'esercizio finanziario, si sono registrati impegni, a valere sulle quote fisse del fondo per la retribuzione accessoria dell'anno 2025 per un importo pari ad € 182.078,30. Dal totale dei fondi impegnati per la retribuzione accessoria del personale (*Capitoli 604-605-606*) pari ad € 354.886,11, vanno infatti escluse le somme relative alla retribuzione di risultato legata alla performance 2024, pari ad € 164.801,65 Lordo Stato e le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche di cui al d.lgs. 36/2023 relative all'anno 2024, pari ad € 8.006,29 Lordo Stato, finanziate con apposita variazione di bilancio a valere sull'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2024.

A chiusura dell'esercizio finanziario 2025, le risorse fisse del fondo non utilizzate sono pari ad € 68.620,00 (Lordo Stato)

Capitolo	Descrizione	Impegnato	Risorse Fisse Fondo 2025	Impegni di competenza E.F. 2025	Quote residue
604	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	267.297,50	174.531,87	122.876,01	51.655,86
605	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	64.868,31	42.236,71	29.662,59	12.574,12
606	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	22.720,30	14.835,21	10.444,61	4.390,60
Totale Quota fisse del fondo			231.603,79	182.078,30	68.620,58

Per quanto concerne le risorse variabili, sui capitoli destinati al pagamento delle prestazioni per lavoro straordinario, nel corso dell'esercizio concluso, si sono registrati impegni per € 22.216,72 lordo Stato (€ 16.752,48 lordo dipendente).

607	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	18.880,47	99.168,80	16.752,48	82.416,32
608	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	4.554,37	23.998,85	4.040,26	19.958,59
609	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	1.604,84	8.429,34	1.423,98	7.005,36
Totale			131.596,99	22.216,72	109.380,27



Le residua disponibilità rispetto alla copertura finanziaria prevista dalla legge ammonta ad € 131.597,00 lordo Stato (€ 109.380,27 lordo dipendente).

Infine, vanno rese disponibili le somme relative a impegni residui relativi a retribuzione accessoria e lavoro straordinario, assunti nel corso degli esercizi precedenti e radiati con il presente consuntivo come previsto dall'art. 73, comma 4 del CCNL 2016-18 (residui non utilizzati rivenienti da fondi di precedenti annualità). L'importo totale di tali somme è pari ad € 1.119,00, come da tabella di seguito riportata

228/2024 30/12/2024 ESEC.	Impegno Spese di personale a chiusura E.F. 2024	12051.01.0604 2024	54,99
228/2024 30/12/2024 ESEC.	Impegno Spese di personale a chiusura E.F. 2024	12051.01.0607 2024	782,26
228/2024 30/12/2024 ESEC.	Impegno Spese di personale a chiusura E.F. 2024	12051.01.0608 2024	73,57
228/2024 30/12/2024 ESEC.	Impegno Spese di personale a chiusura E.F. 2024	12051.02.0606 2024	141,69
228/2024 30/12/2024 ESEC.	Impegno Spese di personale a chiusura E.F. 2024	12051.02.0609 2024	66,49
TOTALE			1.119,00

Il totale delle somme fisse + variabili destinate alla contrattazione integrativa per il personale non dirigenziale è pari ad € 179.119,85.

La suddetta somma, compresa nell'avanzo di amministrazione vincolato, verrà resa disponibile per la contrattazione con apposita variazione al bilancio preventivo 2026 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025 e ripartita sui capitoli di seguito elencati.

Capitolo	Descrizione	Variazione
604	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	134.981,05
605	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	32.665,41



606	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	11.473,39
-----	---	-----------

B.3.6. - Consistenza fondi per il personale di ruolo Dirigenziale.

Con riferimento alla retribuzione accessoria dei Dirigenti, questa Autorità, con Decreto Rep. 118/2023, prot. 806 del 05.09.2023 ha provveduto alla quantificazione delle risorse destinate alla copertura delle retribuzioni di posizioni e di risultato del Dirigente di I fascia e dei Dirigenti di II fascia.

Nel corso del 2025, l'Agia si è avvalsa di una unità di personale dirigenziale generale (I fascia) e due unità di personale dirigenziale non generale (II fascia)

Le tabelle di seguito elencate mostrano la somma destinata a ciascun fondo e gli importi annuali relativi alla retribuzione di posizione parte fissa e variabile. Le somme di cui ai suddetti fondi, non destinate alla copertura di dette voci, secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 41 del CCNL dell'area Dirigenza del comparto PCM 2016-18, vanno utilizzate per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale.

Fondo retribuzione di posizione e risultato Dirigente I fascia

Dotazione fondo da Decreto 118 del 05/09/2023 L.S.	216.381,51
Numero destinatari del fondo	1,00
Retribuzione di posizione parte fissa L.D.	37.593,20
Retribuzione di posizione parte variabile L.D.	59.500,00
Totale Retribuzione di posizione L.D.	97.093,20
Totale Retribuzione di posizione L.S.	128.842,68
Totale disponibile per contrattazione retribuzione di risultato L.S.	87.538,83

La suddetta disponibilità, compresa nell'avanzo di amministrazione vincolato a spese di personale, sarà così ripartita sui capitoli di competenza al fine di rendere possibile il pagamento della retribuzione di risultato del Dirigente di I fascia.



613	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	65.967,47
614	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	15.964,13
615	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	5.607,24

Fondo retribuzione di posizione e risultato Dirigente II fascia

Dotazione fondo da Decreto 118 del 05/09/2023 L.S.	187.420,26
Numero destinatari del fondo	2
Retribuzioni di posizione parte fissa L.D.	25.699,62
Retribuzioni di posizione parte variabile L.D.	65.357,38
Totale Retribuzioni di posizione L.D.	91.057,00
Totale Retribuzioni di posizione L.S.	120.832,64
Totale disponibile per contrattazione retribuzione di risultato L.S.	66.587,62

La suddetta disponibilità sarà così ripartita sui capitoli di competenza al fine di rendere possibile il pagamento della retribuzione di risultato dei Dirigenti di II fascia.

613	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	50.179,07 €
614	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	12.143,33 €
615	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	4.265,22 €

B.3.7. Situazione Patrimoniale al 31.12.2025

La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio 2025, così come dettagliato nell'Allegato "Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025", presenta una consistenza finale delle attività pari ad euro 5.233.124,13 di cui euro 5.209.913,76 per somme in giacenza sul conto corrente presso Intesa San Paolo S.p.a. quale fondo di cassa, euro 3.659,74 per residui attivi e euro 19.550,63 per beni mobili. Per quanto attiene le passività, l'importo totale di euro 5.233.124,13 è costituito dalla somma del patrimonio netto + i residui passivi sia degli esercizi precedenti che dell'esercizio 2025.



Relativamente alla consistenza dei beni mobili, come dettagliato nel conto del consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2025, si sono registrate variazioni in aumento pari ad € 4.895,00 dovute all'acquisto di attrezzature informatiche e variazioni in diminuzione, pari ad euro 11.154,97 dovute all'ammortamento è dovuta all'ammortamento dei beni in inventario per l'esercizio finanziario 2025.

26A02469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piperacillina, tazobactam, «Piperacillina/Tazobactam Reig Jofre».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 159 del 15 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2024/69; C1B/2025/486.

Procedura european. SE/H/1867/01-02/E/001; SE/H/1867/001-002/IB/024.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PIPERACILLINA/TAZOBACTAM REIG JOFRE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratorio Reig Jofre, S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Gran Capitan, 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcellona, Spagna (ES)

Confezioni:

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051338010 (in base 10) IJYQSU (in base 32)

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338022 (in base 10) IJYQT6 (in base 32)

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338034 (in base 10) IJYQTL (in base 32)

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 100 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338046 (in base 10) IJYQTY (in base 32)

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051338059 (in base 10) IJYQUC (in base 32)

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338061 (in base 10) IJYQUF (in base 32)

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338073 (in base 10) IJYQUT (in base 32)

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 100 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338085 (in base 10) IJYQV5 (in base 32)

Principi attivi: piperacillina, tazobactam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorio Reig Jofre, S.A.

C/ Jarama 111 Pol. Ind, 45007, Toledo, Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051338010 (in base 10) IJYQSU (in base 32)

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051338059 (in base 10) IJYQUC (in base 32)

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista e specialista malattie infettive.

Confezioni:

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338022 (in base 10) IJYQT6 (in base 32)

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338034 (in base 10) IJYQTL (in base 32)

«2 g/0.25 g polvere per soluzione per infusione» 100 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338046 (in base 10) IJYQTY (in base 32)

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338061 (in base 10) IJYQUF (in base 32)

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338073 (in base 10) IJYQUT (in base 32)

«4 g/0.5 g polvere per soluzione per infusione» 100 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051338085 (in base 10) IJYQV5 (in base 32)

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02524

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin»

Estratto determina IP n. 295 del 7 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LENDORMIN 0,25 mg comprimidos 14 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 9599621, intestato alla società Boehringer Ingelheim Portugal, Lda. Av. De Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portogallo e prodotto da Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. Kg Binger Strasse, 173 - D-55216 - Ingelheim AM Rhein - Germania e da Delpharm Reims S.A.S. 10, Rue Colonel Charbonneaux - 51100 - Reims - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 045101058 (in base 10) 1C0D02(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Lendormin e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito indicato:

compresse bianche, rotonde, leggermente biconvesse, con bordi smussati, incise con il codice «13A» su un lato e il logo dell'azienda sull'altro.

«Lendormin» 0,25 mg compresse è confezionato in blister opaco, in astuccio da 30 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 045101058.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 045101058.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare



del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02525

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Invokana»

Estratto determina IP n. 296 del 7 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale INVOKANA 300 mg film-coated tablet - 30 tablets autorizzato dall'European medicines agency - EMA e identificato con n. EU/1/13/884/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in - via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate.

Confezione:

INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse;

codice A.I.C. n.: 052988019 (in base 10), 1LK23M (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: canagliflozin emidrato, equivalente a 300 mg di canagliflozin;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio (vedere paragrafo 2 «INVOKANA contiene lattosio»), cellulosa microcristallina (E460[i]), idrossipropilcellulosa (E463), croscarmellosa sodica (E468) e magnesio stearato (E572) - rivestimento: alcol polivinilico (E1203), titanio diossido (E171), macrogol/PEG 3350 (E1521) e talco (E553b).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse;

codice A.I.C. n.: 052988019;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

INVOKANA 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/ALU) - 30 compresse;

codice A.I.C. n.: 052988019;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02526

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aclasta»

Estratto determina IP n. 297 del 7 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ACLASTA 5 mg/100 ml solution for infusion 1 bottle autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/05/308/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate.

Confezione:

ACLASTA - «5 mg soluzione per infusione flacone» - 100 ml /5 mg 1 flacone.

Codice A.I.C. n.: 052990013 (in base 10) 1LK41X (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: ogni flacone da 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 5 mg di acido zoledronico (come monoidrato);

eccipienti: mannitolo, sodio citrato e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

ACLASTA - «5 mg soluzione per infusione flacone» - 100 ml /5 mg 1 flacone.

Codice A.I.C. n.: 052990013.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

ACLASTA - «5 mg soluzione per infusione flacone» - 100 ml /5 mg 1 flacone.


Codice A.I.C. n.: 052990013.

RNRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo e ortopedico).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02527

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Principi di deontologia professionale dei notai

Si rende noto che il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-31 del 17 aprile 2026, ha approvato le seguenti modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai, che entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente *Gazzetta Ufficiale*:

«art. 38. Abrogato

art. 39. Abrogato

art. 59. Ai sensi e per gli effetti della legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso, nell'ambito dei rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività notarili in favore: *a)* di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate e delle loro mandatarie; *b)* delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; *c)* della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione, il notaio non può convenire o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e

proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali vigenti.

Nei casi in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al precedente comma 1 siano predisposti esclusivamente dal notaio, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49.

Il divieto di cui al primo comma e l'obbligo di cui al secondo comma della presente disposizione non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati nell'anzidetto primo comma.

La violazione del divieto di cui al primo comma o dell'obbligo di cui al secondo comma della presente disposizione costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante, sanzionabile con l'avvertimento o la censura di cui all'art. 136 della legge 16 febbraio 1913 n. 89.».

Il testo dei vigenti Principi di deontologia professionale dei notai è disponibile sul sito pubblico del Consiglio nazionale del notariato www.notariato.it

26A02528

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


Rilascio di *exequatur*

In data 13 maggio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Mohammed KH Alajran, Console generale dello Stato del Kuwait in Milano.


26A02571

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2026-GU1-119) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 2 5 *

€ 1,00

